Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0400(COD)

12.5.2026

EMENDAMENTI
264 - 523

Progetto di relazione
Niels Fuglsang
(PE785.274v01-00)

Modifica delle direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni

Proposta di direttiva
(COM(2025)1007 – 2025/0400(COD))

Emendamento 264
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	***soppresso***
(a) agevola le consultazioni pubbliche, se necessario, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;	
(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;	
(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.	
Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.	

Or. en

Motivazione

Comporta una complessità procedurale, poca chiarezza in termini di effetti giuridici e sovrapposizioni con le consultazioni esistenti in materia di VIA, pianificazione urbanistica e rilascio delle autorizzazioni. È inoltre difficile da conciliare con l'obiettivo di accelerazione del pacchetto.

Emendamento 265
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	***soppresso***
(a) agevola le consultazioni pubbliche, se necessario, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;	
(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;	
(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.	
Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.	

Or. en

Emendamento 266
Andrea Wechsler, Angelika Winzig, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore	***soppresso***

del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

(a) agevola le consultazioni pubbliche, se necessario, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;

(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;

(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il ruolo dei facilitatori indipendenti nell'ambito delle procedure di autorizzazione e partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la flessibilità per quanto riguarda l'organizzazione delle strutture amministrative e di coordinamento conformemente ai rispettivi quadri giuridici e istituzionali nazionali. Un modello di governance obbligatorio ed eccessivamente dettagliato può creare complessità amministrative superflue senza i corrispondenti vantaggi procedurali. L'emendamento contribuisce pertanto a un quadro di attuazione più proporzionato e applicabile nella pratica.

Emendamento 267
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di	***soppresso***

una delle parti interessate e:

(a) agevola le consultazioni pubbliche, se necessario, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;

(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;

(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.

Or. en

Emendamento 268
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	***soppresso***
(a) agevola le consultazioni pubbliche, se necessario, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;	
(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;	
(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.	

Or. en

Emendamento 269
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere ***il*** dialogo tra ***lo sviluppatore*** del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***10*** MW. Il facilitatore interviene ***solo*** su richiesta di una delle parti interessate e:	Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere ***un*** dialogo ***tempestivo, efficace e costante*** tra ***gli sviluppatori*** del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***1*** MW. ***Nel designare il facilitatore, gli Stati membri conferiscono priorità ai soggetti con comprovata esperienza nel settore dell'energia delle comunità, quali le organizzazioni della società civile, la federazione nazionale delle comunità energetiche o le agenzie locali per l'energia. Gli Stati membri informano in modo proattivo i comuni, le associazioni locali e le comunità energetiche in merito all'identità, al ruolo e alle modalità di contatto del facilitatore; tali informazioni sono rese pubbliche tramite lo sportello unico di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e il portale digitale unico di cui all'articolo 16, paragrafo 3 bis.*** Il facilitatore interviene su richiesta di una delle parti interessate***, compresi cittadini, associazioni locali, comuni e comunità energetiche, in qualsiasi fase della procedura, anche prima della presentazione di una domanda di autorizzazione,*** e:

Or. en

Emendamento 270

Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere ***il*** dialogo tra ***lo sviluppatore*** del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***10*** MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere ***un*** dialogo ***tempestivo, efficace e costante*** tra ***gli sviluppatori*** del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***1*** MW. ***Nel designare il facilitatore, gli Stati membri conferiscono priorità alle organizzazioni della società civile e alle parti sociali che vantano esperienza nel settore dell'energia comunitaria (quale una federazione nazionale delle comunità energetiche)***. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate***, compresi cittadini e comunità energetiche,*** e:

Or. en

Emendamento 271
Yannis Maniatis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***designano*** e ***finanziano*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	Gli Stati membri ***possono designare*** e ***finanziare*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore ***è un soggetto terzo indipendente dalle parti interessate, che può essere un'autorità pubblica, e non ha***

	alcun interesse finanziario connesso al promotore o ad altri promotori di progetti nelle vicinanze. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

Or. en

Emendamento 272
Katri Kulmuni, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***designano*** e ***finanziano*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***10*** MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta ***di una delle parti interessate*** e:	Gli Stati membri ***possono designare*** e ***finanziare*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico ***o le parti interessate specificate*** per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***120*** MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta ***del promotore del progetto o del comune, purché tale richiesta sia stata approvata dall'autorità competente,*** e:

Or. en

Emendamento 273
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere*** il dialogo tra lo sviluppatore	***Le autorità competenti degli*** Stati membri ***promuovono*** il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in

del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia ***rinnovabile*** con una potenza installata superiore a 10 MW***. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate*** e:	materia di energia con una potenza installata superiore a 10 MW ***con i mezzi che ritengono opportuni,*** e:

Or. en

Emendamento 274
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta ***di una delle parti interessate*** e:	Gli Stati membri designano e finanziano un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta ***dello sviluppatore del progetto, del comune e della comunità energetica,*** e:

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa significhi "di una delle parti interessate", il che comporta il rischio di conseguenze imprevedibili. Occorre pertanto chiarire chi può richiedere un intervento.

Emendamento 275
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***designano*** e ***finanziano*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	Gli Stati membri ***possono designare*** e ***finanziare*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

Or. en

Emendamento 276
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***designano*** e ***finanziano*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***10*** MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	Gli Stati membri ***possono designare*** e ***finanziare*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***20*** MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

Or. en

Emendamento 277
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri ***designano*** e ***finanziano*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	Gli Stati membri ***possono designare*** e ***finanziare*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

Or. en

Emendamento 278
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***designano*** e ***finanziano*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***10*** MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	Gli Stati membri ***possono designare*** e ***finanziare*** un facilitatore indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a ***30*** MW. Il facilitatore interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

Or. en

Emendamento 279
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano e finanziano un ***facilitatore*** indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il	Gli Stati membri designano e finanziano un ***mediatore*** indipendente per promuovere il dialogo tra lo sviluppatore del progetto e il

pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il ***facilitatore*** interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:	pubblico per i progetti in materia di energia rinnovabile con una potenza installata superiore a 10 MW. Il ***mediatore*** interviene solo su richiesta di una delle parti interessate e:

Or. fr

Emendamento 280
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevola le consultazioni pubbliche, ***se necessario,*** comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;	(a) agevola le consultazioni pubbliche, comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;

Or. fr

Emendamento 281
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) agevola le consultazioni pubbliche***,*** ***se necessario,*** comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;	(a) agevola le consultazioni pubbliche comprese le consultazioni preliminari durante la fase che precede la domanda di autorizzazione;

Or. en

Emendamento 282
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***si impegna a trovare*** soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;	(b) ***sostiene l'individuazione di*** soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali ***e dai pertinenti portatori di interessi***;

Or. en

Emendamento 283
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;	(b) si impegna ***in modo significativo con i portatori di interessi coinvolti*** a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;

Or. en

Emendamento 284
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali;	(b) si impegna a trovare soluzioni per affrontare le potenziali preoccupazioni sollevate dalle comunità locali ***direttamente interessate dal progetto***;

Or. en

Emendamento 285
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) fornisce ai cittadini e alle comunità informazioni sui loro diritti e sulle opportunità di partecipazione a regimi di comproprietà, ad esempio attraverso le comunità di energia rinnovabile o comunità energetiche dei cittadini, anche mettendoli in contatto con gli sportelli unici e la federazione nazionale delle comunità energetiche;

Or. en

Emendamento 286
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di	(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di

ripartizione dei benefici, se del caso.	ripartizione dei benefici, se del caso***, anche fornendo ai cittadini e alle comunità locali l'accesso alle informazioni sui loro diritti, compreso l'accesso alla giustizia, e alle opportunità di creare una comunità energetica per partecipare a programmi di comproprietà gestiti in modo democratico, anche presentandoli, ove opportuno, agli sportelli unici e alle federazioni nazionali delle comunità energetiche***.

Or. en

Emendamento 287
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso.	(c) garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici, se del caso. ***Gli Stati membri provvedono affinché i concetti di "prossimità" e di "comunità locali interessate" siano chiaramente definiti a livello nazionale, tenendo conto della tipologia, delle dimensioni e dell'impatto geografico del progetto di energia da fonti rinnovabili.***

Or. en

Emendamento 288
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantisce sostegno ***e*** trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici***, se del caso***.	(c) garantisce sostegno***,*** trasparenza ***e inclusività*** nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici ***tenendo conto delle esigenze delle comunità interessate***.

Or. en

Emendamento 289
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***garantisce sostegno e trasparenza nella scelta del tipo di misura di ripartizione dei benefici***, se del caso.	(c) ***notifica allo sviluppatore del progetto e allo Stato il rifiuto da parte delle comunità locali***, se del caso.

Or. fr

Emendamento 290
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 291

Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Member States already apply a wide range of established frameworks and practices in this area, reflecting diverse national and regional circumstances. Imposing detailed or mandatory requirements at Union level would risk duplicating existing systems, increasing administrative complexity and generating additional costs, thereby potentially slowing down the deployment of renewable energy. This amendment therefore preserves the necessary flexibility for Member States to build on existing approaches and to ensure that benefit-sharing measures remain proportionate, efficient and supportive of timely project delivery.

Emendamento 292
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 293
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 294
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono introdurre una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.	Gli Stati membri possono introdurre una tariffa ***proporzionata***, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del facilitatore.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri provvedono affinché il costo del facilitatore non sia interamente trasferito al promotore del progetto.

Emendamento 295
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri ***possono introdurre*** una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del ***facilitatore***.	Gli Stati membri ***introducono*** una tariffa, pagata dai promotori dei progetti, per finanziare i servizi del ***mediatore***.

Or. fr

Emendamento 296
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano presi in considerazione i pareri delle comunità locali per i progetti e i piani energetici intermittenti, anche attraverso la consultazione del pubblico interessato o potenzialmente interessato dai piani. In caso di rifiuto, gli Stati membri possono porre fine al progetto.

Or. fr

Emendamento 297
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Al fine di garantire un'attuazione coerente dei paragrafi 3 e 4, la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, fornisce orientamenti agli Stati membri, in particolare in merito ai meccanismi di ripartizione dei benefici, alla priorità

attribuita ai modelli basati sulla titolarità e allo sviluppo di adeguati indicatori di monitoraggio e di rendimento.

Or. en

Emendamento 298
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 16 è così modificato:	***soppresso***
(a) al paragrafo 3 è soppressa la seguente frase:	
"Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale.";	
"3 bis.	
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	
I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico automatizza l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale.	
Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito	

a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il portale digitale unico pubblica dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata. Tali dati sono accessibili al pubblico.

Il punto o i punti di contatto unici di cui al paragrafo 3 hanno accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni pertinenti disponibili nel portale ai fini dell'esercizio delle loro funzioni."

Or. en

Emendamento 299
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a la direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata: l'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse	***"***1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse

fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti, pompe di calore e impianti di stoccaggio alla rete, e l'integrazione dell'energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le ***autorizzazioni*** per la connessione alla rete e, ove necessario, le valutazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti.	fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti, pompe di calore e impianti di stoccaggio alla rete, e l'integrazione dell'energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le ***procedure*** per la connessione alla rete***, compresi i diritti o le autorizzazioni per la connessione,*** e, ove necessario, le valutazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240716)

Motivazione

The amendment aligns the terminology with the different legal and operational frameworks governing grid connection procedures across Member States. In several national systems, grid connection arrangements are not implemented through administrative permit procedures in the strict sense but through technical, contractual and regulatory processes involving system operators and competent authorities. The clarification therefore improves legal precision and avoids divergent interpretation regarding the nature of grid connection procedures. This contributes to a more coherent implementation of the Directive across the Union.

Emendamento 300
Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***è inserito il paragrafo*** 3 bis	(b) ***sono inseriti i seguenti paragrafi*** 3

seguente: bis ***e 3 ter***:

Or. en

Emendamento 301
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono*** un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri ***si adoperano per razionalizzare e accelerare le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, se necessario, ad esempio istituendo*** un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure ***amministrative*** di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete ***e le stazioni di ricarica, ad eccezione delle procedure relative alla connessione alla rete***. ***Il portale digitale è progettato nel modo più efficiente e realizzato in modo interoperabile con i portali esistenti per i gestori di sistema. Ogni procedura amministrativa di rilascio delle autorizzazioni registrata nel portale deve essere visibile, oltre che alle autorità e ai gestori del sistema coinvolti, solo al promotore del progetto pertinente.***

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale della disposizione è razionalizzare e accelerare il processo di autorizzazione, riducendo i ritardi burocratici e migliorando l'efficienza procedurale, piuttosto che creare un ulteriore livello digitale che potrebbe inavvertitamente rallentare il processo complessivo.

Emendamento 302

Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete ***e delle stazioni di ricarica***. ***Il portale è progettato nel modo più efficiente e interoperabile con i portali esistenti per i gestori del sistema. Ogni procedura di rilascio delle autorizzazioni registrata nel portale è visibile, oltre che alle autorità e ai gestori del sistema coinvolti, solo al promotore del progetto pertinente.***

Or. en

Emendamento 303
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete. ***Tale obbligo non si applica nei casi in cui gli Stati membri dispongono di portali digitali funzionanti decentrati a livello regionale attraverso i quali i richiedenti possono avviare efficacemente le richieste di autorizzazione.***

Or. en

Emendamento 304
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti ***in materia*** di ***energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete***.	Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di ***infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia e gli impianti di produzione che contribuiscono alla transizione verso la neutralità climatica***.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies and broadens the scope of the single digital portal to cover the full range of energy infrastructure projects necessary for achieving the transition to climate neutrality, including electricity, gas and hydrogen networks, CO_2 transport and storage, and energy storage facilities. This ensures a coherent and integrated approach to permit-granting procedures across the entire energy system, reflecting the increasing interconnection between different energy vectors. By explicitly including these infrastructure categories, the amendment strengthens legal certainty and avoids fragmentation in administrative practice, which could otherwise lead to delays and inefficiencies. A comprehensive scope is essential to ensure that critical enabling infrastructure is not treated inconsistently compared to generation projects, thereby safeguarding timely system integration.

Emendamento 305
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti ***in materia*** di ***energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete***.	Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di ***infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia e gli impianti di produzione che contribuiscono alla neutralità climatica***.

Or. en

Emendamento 306
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono*** un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri ***razionalizzano e accelerano le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, se necessario, ad esempio istituendo*** un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete***, ad eccezione delle procedure relative alla connessione alla rete***.

Or. en

Emendamento 307
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale ***o regionale*** per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ***ad eccezione delle procedure di connessione alla rete*** per progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete. ***Qualora siano istituiti più portali digitali, è garantita l'interoperabilità.***

Or. en

(Cfr. formulazione dell'articolo 16 - paragrafo 3 bis)

Motivazione

L'obbligo di istituire un portale digitale unico a livello nazionale non riflette adeguatamente la diversità delle strutture amministrative tra gli Stati membri. Molti paesi dispongono di procedure di rilascio delle autorizzazioni decentrate, che potrebbero non essere compatibili con un unico portale centralizzato. L'istituzione di un portale nazionale unico in tali contesti richiederebbe una ristrutturazione amministrativa sproporzionata, che potrebbe ritardare l'attuazione e compromettere l'obiettivo della semplificazione procedurale.

Emendamento 308
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono*** un portale digitale ***unico a livello*** nazionale per ***tutte*** le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ***per i*** progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri ***possono istituire*** un portale digitale nazionale per le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ***connesse ai*** progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete***, conformemente alla propria organizzazione amministrativa nazionale***.

Or. en

Emendamento 309
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono*** un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri ***possono istituire*** un portale digitale unico ***o portali eventualmente interconnessi*** a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.

Or. en

Emendamento 310
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ***dalle pertinenti autorità competenti*** per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.

Or. en

Emendamento 311

Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri istituiscono un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete***, nonché per le stazioni di ricarica***.

Or. en

Emendamento 312
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***istituiscono*** un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia ***rinnovabile***, di stoccaggio e di rete.	Gli Stati membri ***possono istituire*** un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia, di stoccaggio e di rete.

Or. en

Emendamento 313
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora siano presentati ai fini del rilascio delle autorizzazioni diversi elementi dello stesso progetto o di progetti funzionalmente collegati, tra cui la produzione di energia rinnovabile, lo stoccaggio e la connessione alla rete, gli Stati membri provvedono, se del caso, a coordinare le valutazioni di impatto ambientale al fine di evitare duplicazioni, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione ambientale.

Or. en

Emendamento 314
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico automatizza l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale.	***Il portale digitale unico non prevede procedure relative alle richieste di connessione alla rete né altre valutazioni effettuate dai gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione.*** I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico automatizza l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale.

Or. en

Emendamento 315
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico automatizza l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale.	I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico automatizza l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale. ***Tutte le autorità e i gestori dei sistemi devono fornire una specifica completa ed esaustiva dei requisiti affinché le domande siano complete.***

Or. en

Emendamento 316
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico ***automatizza*** l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e	I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni solo attraverso il portale digitale unico***, escluse le domande relative alle procedure di connessione alla rete***. Il portale digitale unico***, o i portali, automatizzano*** l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità

interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale.	competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i richiedenti direttamente nel portale.

Or. en

(Cfr. formulazione dell'articolo 16 - paragrafo 3 bis)

Motivazione

The obligation to establish a single digital portal at national level does not adequately reflect the diversity of administrative structures across Member States. Many countries have decentralised permit-granting procedures, which may not be compatible with a single, centralised portal. Imposing a single national portal in such contexts would require disproportionate administrative restructuring, potentially delaying implementation and undermining the objective of procedural simplification.The proposed amendment preserves the full substantive objectives of the provision.

Emendamento 317
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I richiedenti presentano le domande di autorizzazione e tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di rilascio delle autorizzazioni ***solo attraverso il portale digitale unico. Il portale digitale unico automatizza l'attribuzione delle domande di autorizzazione alle autorità competenti, che trattano le domande e i documenti pertinenti in formato elettronico e interagiscono con i*** richiedenti ***direttamente nel portale***.	***L'attuazione di qualsiasi portale digitale ai sensi del presente paragrafo non incide sull'organizzazione istituzionale delle autorità preposte al*** rilascio delle autorizzazioni ***a livello nazionale, regionale o locale, né preclude l'uso degli strumenti digitali decentralizzati esistenti e delle piattaforme complementari, qualora ciò sia necessario per garantire la qualità e l'efficacia della procedura. Ai*** richiedenti ***non è imposto alcun requisito di esclusività***.

Or. en

Emendamento 318

Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.	Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione***, a tutti gli obblighi pertinenti di tutte le autorità e i gestori del sistema coinvolti, espressi in un linguaggio facilmente comprensibile***, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 319
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio	Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio

dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti***, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva***. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.	dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 320
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.	Il portale digitale unico comprende funzionalità che consentono al richiedente ***e al pubblico generale*** di essere informato in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, e di verificare il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni stabiliti nella presente direttiva. Il portale digitale unico garantisce l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica pertinenti disponibili nel portale basato su un sistema di informazione geografica digitale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 321

Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il portale digitale unico pubblica dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata. Tali dati sono accessibili al pubblico.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The deletion of the obligation to publish detailed annual statistical data on permit-granting procedures reduces unnecessary administrative burden for competent authorities. Collecting, standardising and regularly updating such granular data across all procedural steps would require significant resources, without providing a commensurate benefit for accelerating permitting processes. Existing monitoring and reporting obligations at Union and national level already provide sufficient oversight of implementation progress. Introducing additional reporting layers risks diverting administrative capacity away from the core objective of processing applications more efficiently and within the established timelines.

Emendamento 322
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il portale digitale unico pubblica dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata. Tali dati sono accessibili al pubblico.	Il portale digitale unico pubblica dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata. ***Ciò comprende, tra l'altro, i tempi necessari per la connessione alla rete di nuovi clienti, di***

	nuovi impianti di produzione e dei progetti previsti dalla presente direttiva. Tali dati sono accessibili al pubblico***, specificati per ogni autorità e gestore del sistema. Il portale digitale unico raccoglie i reclami e i commenti dei richiedenti in merito alle prestazioni delle autorità e dei gestori del sistema durante il processo di rilascio delle autorizzazioni; tali informazioni sono rese pubbliche, specificando i dati relativi a ciascuna autorità e a ciascun gestore del sistema.***

Or. en

Emendamento 323
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il portale digitale unico pubblica dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata. Tali dati sono accessibili al pubblico.	Il portale digitale unico pubblica dati statistici annuali relativi alla durata delle procedure ***amministrative*** di rilascio delle autorizzazioni, indicando chiaramente le diverse fasi della procedura e la loro durata ***da un'autorità competente***. Tali dati sono accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 324
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri impongono alle autorità competenti e ai gestori del sistema di fornire ai richiedenti, in una fase precoce, orientamenti precisi sugli obblighi di documentazione e informazione applicabili alle procedure di connessione. Per migliorare la prevedibilità e ridurre gli oneri amministrativi, tali orientamenti sono presentati in formati standardizzati, compresi quadri strutturati dei requisiti e liste di controllo procedurali, differenziati per tipo di connessione. Tutti i materiali pertinenti sono messi a disposizione in anticipo nel portale digitale unico.

Or. en

Motivazione

The amendment strengthens legal certainty and predictability for project developers by ensuring early and precise guidance on documentation and information requirements. In practice, incomplete or unclear application requirements are a major source of delays in permit-granting procedures, leading to iterative requests and procedural inefficiencies. Requiring competent authorities and system operators to provide standardised information, including structured requirement frameworks and procedural checklists, reduces administrative burden and facilitates faster and more transparent processing of applications. Differentiation by connection type further ensures proportionality and relevance of the requirements.

Emendamento 325
Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 3 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di energia rinnovabile, gli impianti di stoccaggio, le sottostazioni, le infrastrutture di connessione alla rete e le linee di trasporto promossi dallo stesso promotore o da soggetti che agiscono in coordinamento, che siano funzionalmente

	interconnessi, geograficamente vicini o rientrino all'interno dello stesso progetto tecnico o economico complessivo, siano considerati come un unico progetto ai fini della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e di qualsiasi valutazione ambientale connessa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare la scissione deliberata del progetto da parte dello stesso promotore o degli stessi soggetti coordinati al fine di eludere i requisiti di rilascio delle autorizzazioni, nonché di valutazione ambientale che si applicherebbero se gli impianti tecnicamente ed economicamente interdipendenti fossero valutati come un unico progetto.

Emendamento 326
Andrea Wechsler, Norbert Lins, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 bis – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) la direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata: all'articolo 16 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare tali termini di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione***, compresa la conversione o l'ibridazione di impianti di biogas,*** per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare tali termini di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in

tale proroga.	merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240716)

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la conversione o l'ibridazione degli impianti di biogas rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 undecies e, pertanto, beneficiano degli stessi termini di autorizzazione semplificati applicabili nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 16 bis della direttiva (UE) 2018/2001. Ciò garantisce un approccio normativo coerente per i progetti che contribuiscono all'espansione della produzione di energia rinnovabile e sostiene l'obiettivo più ampio di agevolare la diffusione tempestiva di tecnologie pertinenti per la decarbonizzazione.

Emendamento 327
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) la direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata: all'articolo 16 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a ***150*** kW, per gli impianti di stoccaggio co-ubicati, compresi gli impianti elettrici e termali, e per la loro connessione alla rete, qualora siano ubicati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energia eolica offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni dura massimo 12 mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, come ad esempio ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di	La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a ***300*** kW, per gli impianti di stoccaggio co-ubicati, compresi gli impianti elettrici e termali, e per la loro connessione alla rete, qualora siano ubicati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energia eolica offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni dura massimo 12 mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, come ad esempio ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di

revisione della potenza dell'impianto ha un impatto sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di tre mesi al massimo e il termine di 12 mesi per progetti in materia di energia eolica offshore di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.	revisione della potenza dell'impianto ha un impatto sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di tre mesi al massimo e il termine di 12 mesi per progetti in materia di energia eolica offshore di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240716)

Motivazione

L'emendamento estende l'ambito di applicazione delle procedure di autorizzazione semplificate a una gamma più ampia di impianti di energia rinnovabile su piccola scala e di progetti di stoccaggio co-ubicati. L'innalzamento della soglia da 150 kW a 300 kW riflette gli sviluppi tecnologici e sostiene una diffusione più rapida delle soluzioni decentrate in materia di energie rinnovabili, elettrificazione e flessibilità, mantenendo nel contempo un approccio proporzionato ai requisiti di autorizzazione.

Emendamento 328
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 quater) la direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata: all'articolo 16 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di ***due anni*** per i progetti in materia di energia rinnovabile situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore,	***"***1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di ***un anno*** per i progetti in materia di energia rinnovabile situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore,

la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di ***tre*** anni. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.	la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di ***due*** anni***. Lo stesso periodo massimo di due anni si applica ai progetti soggetti ad autorizzazione in conformità delle normative nazionali in materia di acque, compresi in particolare gli impianti per la produzione di energia idroelettrica, gli impianti geotermici destinati alla produzione di energia elettrica e gli impianti solari situati all'interno o sopra i corpi idrici superficiali, qualora tali progetti abbiano una potenza elettrica pari o superiore a 300 kW***. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240716)

Motivazione

The amendment introduces a differentiated and proportionate approach to permit-granting timelines, reflecting the different levels of complexity of renewable energy projects. Evidence from the Commission, ACER and TEN-E implementation reports shows that permitting for standard onshore projects typically takes 1–3 years, while more complex infrastructure, including offshore projects and installations subject to water law, often requires longer due to environmental assessments, spatial planning and technical integration requirements. A one-year deadline for standard onshore projects outside renewables acceleration areas sets a clear benchmark for administrative efficiency, aligns with best-performing Member States and increases investment certainty. This is necessary to accelerate deployment and meet the Union's 2030 renewable energy target of at least 42.5%. At the same time, longer timelines remain justified for inherently complex projects. Offshore renewables involve maritime spatial planning, cross-border coordination and extensive environmental impact assessments. Projects subject to water law, such as hydropower, geothermal electricity generation and solar installations in or above water bodies, require additional authorisations under water protection and environmental legislation. Extending the two-year timeline to these categories ensures legal certainty while preserving proportionality and environmental safeguards.

Emendamento 329
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 2 è soppressa la seguente frase:	***soppresso***
"Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate.";	

Or. en

Motivazione

Non è chiaro in che modo l'eliminazione di questa disposizione possa contribuire a semplificare la procedura di approvazione tacita. Anzi, essa elimina la certezza del diritto per il promotore del progetto. Pertanto, la disposizione dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 330
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 2 è soppressa la seguente frase:	***soppresso***
"Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della	

direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento preserva la certezza del diritto per i progetti di energia rinnovabile chiarendo che l'uccisione accidentale o la perturbazione di specie protette non dovrebbero essere considerate deliberate se sono state attuate misure di mitigazione adeguate. Ciò sostiene un'applicazione proporzionata del diritto ambientale dell'Unione, facilitando nel contempo la tempestiva diffusione dei progetti di energia rinnovabile necessari ai fini della neutralità climatica e della sicurezza energetica.

Emendamento 331
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 2 è ***soppressa la*** seguente ***frase***:	(a) al paragrafo 2 ***la frase*** è ***sostituita dalla*** seguente:

Or. en

Emendamento 332
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono	***soppresso***

considerate deliberate.

Or. fr

Emendamento 333
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 334
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha ***adottato*** misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate.	Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha ***attuato*** misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate.

Or. en

Motivazione

La soppressione di questa frase rallenterebbe nuovamente le procedure di autorizzazione. Occorre raggiungere un giusto equilibrio tra gli interessi in materia di protezione delle specie.

Emendamento 335
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 2, è modificata la parte seguente:
	"La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 300 kW e per gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di 6 mesi, comprese le valutazioni ambientali richieste dal diritto pertinente. Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di un anno. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare il termine fino a tre mesi e il periodo di 12 mesi previsto per i progetti di energia eolica offshore fino a sei mesi. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga."

Or. en

Motivazione

L'emendamento accelera ulteriormente la realizzazione di progetti di energia rinnovabile su piccola scala, la revisione della potenza e lo stoccaggio co-localizzato al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili introducendo termini di autorizzazione più brevi e prevedibili. L'estensione del regime semplificato agli impianti fino a 300 kW sostiene le energie rinnovabili decentrate, l'elettrificazione e la flessibilità del sistema, mantenendo nel contempo garanzie adeguate per i progetti complessi e offshore.

Emendamento 336
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:	***soppresso***
"3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.";	

Or. en

Emendamento 337
Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***è aggiunto il seguente paragrafo*** 3:	(b) ***sono aggiunti i seguenti paragrafi*** 3 ***e 4***:

Or. en

Emendamento 338
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'autorizzazione tacita è giuridicamente pericolosa: può portare a più contenziosi, a più rifiuti preventivi da parte delle amministrazioni e all'incertezza giuridica per i progetti. In una risoluzione dell'8 aprile 2026, il Senato francese ha formulato proprio questa riserva.

Emendamento 339

François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 340
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le	***soppresso***

decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.

Or. en

Emendamento 341
Katri Kulmuni, Martin Hojsík, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.*** Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.	3. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.

Or. en

Motivazione

L'approvazione tacita comporterebbe l'assenza di condizioni di autorizzazione esplicite, creando di conseguenza notevoli e indesiderabili incertezze giuridiche per il promotore del progetto. Le decisioni adottate tramite approvazione tacita non sarebbero ritenute valide in

sede giudiziaria se contestate in appello, il che costringerebbe il gestore a presentare una nuova domanda di autorizzazione per il proprio progetto. Ciò aumenterebbe l'onere amministrativo e rallenterebbe di fatto l'iter di esame delle domande di autorizzazione, in contrasto con gli obiettivi della normativa proposta.

Emendamento 342
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità ***o degli enti*** competenti entro ***il termine stabilito***, ***gli*** adempimenti specifici ***siano considerati approvati, tranne per le*** decisioni ***di carattere ambientale e le autorizzazioni per la*** connessione alla rete ***o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato***. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese ***le decisioni definitive concesse tacitamente***.	3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, ***con riferimento alla revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile,*** in caso di mancata risposta da parte delle autorità competenti entro ***i termini stabiliti***, ***in relazione alle valutazioni ambientali e ai relativi obblighi ai sensi della direttiva 2011/92/UE, della direttiva 92/43/CEE, direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/56/CE, della direttiva 2004/35/CE e della direttiva 2025/2360/UE, comporti l'approvazione di tali*** adempimenti specifici***. Ciò non si applica alle altre*** decisioni ***amministrative, comprese quelle relative alle procedure di*** connessione alla rete ***e alla sicurezza***. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese ***quelle considerate approvate ai sensi del presente paragrafo***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la portata e i limiti dell'approvazione tacita nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di revisione della potenza. Limita l'approvazione tacita a specifiche fasi procedurali a norma del diritto ambientale dell'Unione, escludendo espressamente le procedure di connessione alla rete e le decisioni relative alla sicurezza.

Questa distinzione è necessaria perché tali decisioni richiedono un'esplicita valutazione tecnica e amministrativa. La modifica rafforza pertanto la certezza del diritto e garantisce che l'accelerazione procedurale rimanga compatibile con la sicurezza del sistema e con il diritto dell'Unione applicabile.

Emendamento 343
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete ***o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro*** interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.	3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete***. Le procedure di connessione alla rete sono tuttavia soggette a termini massimi fissi. Qualora il gestore dei sistemi*** interessato ***non risponda entro tali termini, la richiesta di connessione si considera tecnicamente fattibile, fatte salve le condizioni standard***. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.

Or. en

Emendamento 344
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. ***Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.***	3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 345
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche,	3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni***, ad eccezione della***

comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.	***decisione del gestore del sistema,*** sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.

Or. en

Emendamento 346
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.	3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni***, ad eccezione della decisione del gestore del sistema,*** sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.

Or. en

Emendamento 347
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e ***le autorizzazioni*** per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.	3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e ***gli accordi*** per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, comprese le decisioni definitive concesse tacitamente.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria a seguito della modifica proposta all'articolo 17 della direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento 348
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le	3. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, gli adempimenti specifici siano considerati approvati, tranne per le decisioni di carattere ambientale e le

autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, ***comprese le decisioni definitive concesse tacitamente***.	autorizzazioni per la connessione alla rete o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Tutte le decisioni sono rese pubbliche, ***o se del caso in forma anonima***.

Or. en

Motivazione

La pubblicazione delle decisioni di connessione adottate dai gestori della rete può arrecare grave pregiudizio agli interessi commerciali degli operatori economici interessati; è pertanto opportuno, in ogni caso, prevedere un ambito di informazioni più ristretto rispetto a quanto richiesto dal principio di trasparenza o, quanto meno, prevedere la possibilità di una pubblicazione in forma anonima.

Emendamento 349
Jorge Martín Frías

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni e l'applicazione dell'approvazione tacita a norma del presente articolo non si applicano qualora sussistano carenze sostanziali nel fascicolo di domanda, nella documentazione ambientale o nella pianificazione della connessione alla rete, debitamente individuate e motivate dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 350
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di ricorso giurisdizionale e di revisione relative alle decisioni di rilascio delle autorizzazioni adottate a norma del presente articolo siano trattate come casi prioritari e condotte in modo rapido e che le decisioni definitive siano emesse nel più breve tempo possibile.

Or. en

Emendamento 351
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 ter - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i progetti siano funzionalmente connessi o co-ubicati, compresi la produzione di energia rinnovabile, la connessione alla rete e lo stoccaggio dell'energia, le valutazioni ambientali siano effettuate mediante un'unica procedura coordinata. Tale procedura evita la duplicazione delle valutazioni dell'impatto ambientale e garantisce che tutti gli impatti ambientali siano valutati in modo integrato, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione ambientale.

Or. en

Emendamento 352

Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) la direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata: all'articolo 16 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Se la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivanti da una modifica o estensione rispetto al progetto iniziale.	***"***2. Se la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivanti da una modifica o estensione rispetto al progetto iniziale. ***Qualora tale revisione della potenza ne comporti un aumento, non è richiesta alcuna procedura di screening, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale esclusivamente su tale base, a condizione che la revisione della potenza sia effettuata all'interno dello stesso sito o di un sito funzionalmente collegato e che l'eventuale ulteriore utilizzo del terreno sia limitato a quanto strettamente necessario per soddisfare i requisiti tecnici e funzionali della revisione della potenza e sia conforme alle misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto originario."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240716)

Motivazione

The amendment further specifies the conditions under which environmental screening and assessment requirements for repowering projects can be limited, thereby enhancing legal clarity and ensuring consistent application across Member States. In particular, it clarifies that capacity increases do not automatically trigger full environmental reassessments where impacts remain confined and predictable. By introducing clear criteria—such as the use of the same or a functionally connected site, strictly limited additional land use, and compliance with existing mitigation measures—the amendment ensures that streamlined procedures are applied only in cases where environmental risks are demonstrably low. This is fully in line with the principle of proportionality under Union law. Limiting assessments to the incremental impact compared to the original installation avoids unnecessary duplication and administrative burden, which is a key obstacle to timely repowering. At the same time, it fully preserves the requirements of Directive 2011/92/EU and related environmental acquis.

Emendamento 353
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 354
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 355
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	2 ter. ***Fatta salva la legislazione esistente,*** gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione ***né ostacoli la ristrutturazione o l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti della rete di trasmissione e distribuzione***.

Or. en

Emendamento 356
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di

produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	produzione di energia rinnovabile ***o una rete di trasmissione o distribuzione*** non impedisca che la potenza di tale impianto ***o rete*** sia sottoposta a revisione***, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per gli interessi di difesa e sicurezza di uno Stato membro***.

Or. en

Emendamento 357
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile***, un'infrastruttura della rete di trasmissione o distribuzione*** non impedisca che la potenza di tale impianto ***o infrastruttura*** sia sottoposta a revisione***, ristrutturata o ammodernata***.

Or. en

Motivazione

Nel corso del loro ciclo di vita, le infrastrutture dovranno essere sottoposte a revisione della potenza, ammodernamento o ristrutturazione. Un cambiamento di stato del terreno non deve ostacolare l'attuazione di tali misure.

Emendamento 358
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 quater – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	2 ter. Gli Stati membri ***e le rispettive autorità locali e regionali competenti, nonché le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni*** provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.

Or. en

Emendamento 359
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione ***fatte salve le competenze nazionali in materia di pianificazione territoriale e di destinazione d'uso dei terreni***.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies that the facilitation of repowering through stable land-use conditions must fully respect Member States' competences in spatial planning and land-use regulation. While avoiding unnecessary barriers to repowering is essential for accelerating the energy transition, such measures should not interfere with national planning frameworks or the legitimate exercise of local and regional authorities' powers. By explicitly safeguarding these competences, the amendment reinforces the principle of subsidiarity and ensures legal certainty for national authorities. It prevents potential conflicts between Union-

level acceleration objectives and established planning procedures, which could otherwise lead to legal challenges and delays.

Emendamento 360
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile non impedisca che la potenza di tale impianto sia sottoposta a revisione.	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché un cambiamento di stato del terreno in cui è collocato un impianto di produzione di energia rinnovabile ***o una rete di trasmissione o distribuzione*** non impedisca che la potenza di tale impianto ***o rete*** sia sottoposta a revisione.

Or. en

Emendamento 361
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai	***soppresso***

sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 362
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 363
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto ***senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale***, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] ***del Parlamento europeo e del Consiglio***, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx], o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE***, a condizione che:***
	(a) il progetto di revisione della potenza sia realizzato all'interno dello stesso sito o di un sito funzionalmente collegato, entro una distanza non superiore a cinque volte l'altezza totale dell'impianto originario, e
	(b) qualsiasi uso supplementare del suolo, compreso quello temporaneo, sia limitato a quanto strettamente necessario per i requisiti tecnici e funzionali della revisione della potenza, e
	(c) il progetto sia conforme alle misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto di energia eolica originario. ***Nei casi in cui è richiesta una procedura di esame, una determinazione o una valutazione dell'impatto ambientale, essa è limitata all'impatto potenziale derivante da una modifica o da un'estensione rispetto al progetto originario.***

Or. en

Motivazione

The amendment establishes a proportionate framework for the repowering of existing renewable energy installations. Repowering projects frequently require limited technical adaptations or adjustments compared to the original installation in order to comply with updated operational, safety or technical standards. Such modifications should not automatically trigger assessment procedures equivalent to those applicable to entirely new projects. At the same time, the amendment maintains strict conditions by limiting the exemption to the same or functionally connected site and by restricting additional land use to what is strictly necessary for the technical and functional requirements of the project. Environmental assessment obligations under Union law remain applicable with regard to the additional impacts resulting from the modification or extension.

Emendamento 364
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***eolica*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto ***eolico*** iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***rinnovabile*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare ***permanente per il suo funzionamento*** e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto ***di energia rinnovabile e di stoccaggio*** iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio***, oltre che da qualsiasi requisito***, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. ***La revisione della potenza degli impianti di energia***

rinnovabile e di stoccaggio che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale è trattata come una modifica del progetto ed è pertanto soggetta a una valutazione incrementale dell'impatto ambientale, degli impatti aggiuntivi derivanti dalla revisione della potenza rispetto all'impianto originario. L'uso temporaneo del suolo durante la fase di costruzione, riportato al suo stato originario al termine dei lavori, non è considerato come superficie aggiuntiva a norma del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 365
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***eolica*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre ***supplementare*** e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto ***eolico*** iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, ***o*** di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***rinnovabile e di stoccaggio*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare ***una*** superficie terrestre ***significativa, ad eccezione dell'uso temporaneo di spazio aggiuntivo necessario durante i lavori,*** e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto ***di energia rinnovabile e di stoccaggio*** iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, ***oltre che da qualsiasi requisito*** di condurre una

valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. ***La revisione della potenza degli impianti di energia rinnovabile e di stoccaggio che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale è trattata come una modifica del progetto ed è pertanto soggetta a una valutazione incrementale dell'impatto ambientale, degli impatti aggiuntivi derivanti dalla revisione della potenza rispetto all'impianto originario.***

Or. en

Motivazione

Si tratta di una semplificazione. Il paragrafo dovrebbe applicarsi agli impianti di energia rinnovabile e di stoccaggio. La revisione della potenza può comportare aggiornamenti tecnici o modifiche limitate, pertanto tali modifiche richiedono una valutazione dell'impatto ambientale su base incrementale, ove necessario.

Emendamento 366
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***eolica*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto ***eolico*** iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***rinnovabile e di stoccaggio*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto ***di energia rinnovabile e di stoccaggio*** iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del

europeo e del Consiglio, ***o*** di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, ***oltre che da qualsiasi requisito*** di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. ***La revisione della potenza degli impianti di energia rinnovabile e di stoccaggio che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale è trattata come una modifica del progetto ed è pertanto soggetta a una valutazione incrementale dell'impatto ambientale, degli impatti aggiuntivi derivanti dalla revisione della potenza rispetto all'impianto originario.***

Or. en

Emendamento 367
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare ***e, ove applicabile, senza aumentare l'altezza dell'impianto eolico esistente,*** e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a

direttiva 2011/92/UE.	norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 368
Annalisa Corrado

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***eolica*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***rinnovabile e di stoccaggio dell'energia*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 369
Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto ***eolico*** iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica***, solare o idroelettrica*** aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo oggettivo per limitare l'esenzione dalla revisione della potenza agli impianti eolici. Qualora la revisione della potenza non richieda un uso supplementare del suolo e rimanga nell'ambito delle misure di mitigazione ambientale del progetto originario, l'impatto ambientale è ugualmente limitato per gli impianti solari e idroelettrici. L'applicazione della stessa procedura semplificata a tutte e tre le tecnologie rinnovabili garantisce parità di trattamento e coerenza normativa.

Emendamento 370
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza

utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è ***esentato da ogni obbligo*** di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.	utilizzare superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è ***soggetto a eventuali requisiti applicabili pertinenti*** di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 371
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***eolica aumenta la capacità totale dell'impianto senza utilizzare*** superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della	4. Se la revisione della potenza degli impianti di energia ***o di stoccaggio dell'energia non comporta l'uso di spazio o di*** superficie terrestre supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto eolico iniziale, il progetto è esentato da ogni obbligo di condurre una procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE o dell'articolo 5 del regolamento [xxxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della

direttiva 2011/92/UE.	direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 372
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a 100 kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 373
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a ***100*** kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a ***200*** kW, in strutture artificiali esistenti o future***, compresi i siti industriali esistenti, gli ex impianti industriali, i magazzini, i parcheggi e altre superfici già urbanizzate***, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 374
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a 100 kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a 100 kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi***, esclusa la procedura relativa alla domanda di connessione alla rete***, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 375
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a 100 kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati con una potenza totale installata superiore a 100 kW, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi***, esclusa la domanda di connessione alla rete***, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Or. en

Emendamento 376
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle ***autorizzazioni*** per la connessione alla rete, per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di	Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle ***procedure*** per la connessione alla rete***, compresi i diritti di connessione e le approvazioni***, per

impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo ***nelle zone*** Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a ***300*** kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo ***nei siti*** Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the scope of the exemption by replacing the narrow concept of "grid connection permits" with the broader and more accurate notion of "grid connection procedures, including connection rights or approvals". This reflects the practical reality that grid connection is not a single administrative act but a sequence of technical and regulatory steps involving system operators. By aligning the terminology with actual administrative and operational practices, the amendment enhances legal certainty and avoids divergent interpretation across Member States. It ensures that all relevant connection-related steps remain subject to appropriate assessment, thereby safeguarding system stability and operational security.

Emendamento 377
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***delle*** autorizzazioni ***per la*** connessione alla rete, per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali

Emendamento

Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***della procedura per le*** autorizzazioni ***relative alle domande di*** connessione alla rete, per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a ***200*** kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000

di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 378
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***delle autorizzazioni*** per la connessione alla rete, per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, neanche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***degli accordi*** per la connessione alla rete, per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Motivazione

Allineamento alle modifiche apportate all'articolo 17.

Emendamento 379
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***non richiedono*** autorizzazioni amministrative, ***neanche*** per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, ***per*** l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW***. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri limitano l'applicazione del presente paragrafo nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il*** patrimonio culturale o storico.	Gli Stati membri ***possono esentare da*** autorizzazioni amministrative, ***anche*** per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, l'installazione di apparecchiature per l'energia solare e di impianti di stoccaggio co-ubicati con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW, ***se ritengono che tale esenzione sia compatibile con le norme nazionali in materia di sicurezza, gestione del territorio, prevenzione degli incendi,*** patrimonio culturale o storico***, stabilità della rete e diritto dei terzi***.

Or. fr

Emendamento 380
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono escludere determinate zone dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2, per tutelare il patrimonio culturale o storico, ***nell'interesse della difesa nazionale*** oppure per motivi di sicurezza o di sicurezza delle reti.	3. Gli Stati membri possono escludere determinate zone dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2, per tutelare il patrimonio culturale o storico, oppure per motivi di sicurezza o di sicurezza delle reti.

Or. en

Emendamento 381
Aura Salla

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Già parte dell'attuale direttiva sull'energia elettrica.

Emendamento 382
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Qualora si intenda connettere tali fonti di piccole dimensioni, è necessario che esse continuino a soddisfare determinati parametri tecnici descritti nei requisiti per la connessione dei generatori alla rete e nel codice di rete del gestore della rete di distribuzione (DSO), allegato n. 4, oppure nelle condizioni di connessione del DSO. Attualmente, in questi casi è necessario stipulare un contratto di connessione. La formulazione proposta mira effettivamente ad abolire tutti i requisiti tecnici per la connessione di tali fonti.

Emendamento 383
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In primo luogo, l'obbligo per gli Stati membri di eliminare gli ostacoli normativi e non normativi ai mini sistemi solari plug-in rischia di compromettere i quadri di sicurezza elettrica, il funzionamento della rete e la coerenza normativa generale in tutta l'Unione. Le unità di produzione di energia elettrica collegate "dietro il contatore" attraverso prese standard possono creare sfide significative per i gestori del sistema nel mantenere la stabilità della rete, garantire misurazioni accurate e prevedere i modelli di consumo.

Emendamento 384
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 385
Daniel Attard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.	4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici. ***Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente paragrafo qualora siano stati individuati rischi comprovati legati al fatto che le apparecchiature in commercio o l'impianto elettrico complessivo che ne risulta non soddisfano le specifiche tecniche di sicurezza pertinenti o le norme europee, ivi compresi i casi in cui non sia possibile garantire il coordinamento delle protezioni e le prestazioni di disconnessione.***

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli Stati membri rimuovere tali ostacoli normativi per i mini sistemi solari plug-in. È necessario tenere conto dei requisiti di sicurezza specifici delle giurisdizioni di tipo G, quali Malta, l'Irlanda e Cipro, dove la compatibilità tecnica dei sistemi solari plug-in non è ancora stata dimostrata. Rischi potenziali quali il "blinding" del differenziale e il sovraccarico dei circuiti distinguono queste reti dai sistemi continentali basati su prese Schuko.

Emendamento 386
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.	4. Gli Stati membri rimuovono gli ostacoli normativi e di altro tipo che incidono sull'installazione di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici***, a condizione che l'impatto di tali impianti sulla rete elettrica degli edifici sia debitamente valutato***. ***Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente paragrafo qualora siano stati individuati rischi comprovati legati al fatto che gli impianti o le apparecchiature in commercio non soddisfano le norme europee.***

Or. en

Emendamento 387
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***rimuovono gli ostacoli normativi e*** di ***altro tipo che incidono sull'installazione di*** mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici.	4. Gli Stati membri ***promuovono l'introduzione*** di mini sistemi solari plug-in con una capacità massima di 800 W integrati all'interno e all'esterno degli edifici***, pur mantenendo la facoltà di applicare le misure proporzionate necessarie a garantire la sicurezza, la protezione, la stabilità e il corretto funzionamento del sistema elettrico***.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies that the removal of barriers to the deployment of small plug-in solar systems must be balanced with the need to safeguard safety, security and the proper functioning of the electricity system. While simplifying installation requirements is essential to accelerate decentralised renewable energy uptake, such measures should not compromise technical standards or system stability. By explicitly allowing proportionate measures, the amendment ensures coherence with existing Union and national rules governing grid operation, electrical safety and consumer protection. This reduces the risk of inconsistent implementation and potential safety or reliability concerns arising from unregulated installations. EMD Art. 15a (9))

Emendamento 388
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 sexies – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) la direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata: all'articolo 16 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 50 MW non duri più di un mese. Tuttavia, nel caso delle pompe di calore geotermiche la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre mesi.	***"***Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 50 MW non duri più di un mese. Tuttavia, nel caso delle pompe di calore geotermiche la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre mesi***. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro i termini stabiliti, gli adempimenti specifici siano considerati approvati."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240716)

Motivazione

The amendment extends the application of tacit approval to permit-granting procedures for small-scale heat pump installations, thereby reinforcing the effectiveness of existing deadlines. In practice, delays in administrative handling, even for low-risk and standardised installations, remain a significant barrier to rapid deployment. Given the limited environmental impact and high degree of technical standardisation of such installations, the use of tacit approval is justified and proportionate. It ensures that established timelines are respected in practice and prevents unnecessary procedural bottlenecks where authorities fail to act within the prescribed deadlines.

Emendamento 389
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Susana Solís Pérez, Angelika Niebler, Eva Maydell, Marion Walsmann, Aura Salla, Pilar del Castillo Vera, Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Wouter Beke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 ter) la direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata: all'articolo 16 septies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio ***degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla*** rete***, la rete stessa e*** gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. ***In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare***	***"***Fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza e l'espansione dei progetti di infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della*** rete***, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2,*** gli impianti di stoccaggio ***dell'energia, le stazioni di ricarica e gli impianti di produzione,*** siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE,

l'applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri ***comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni***.	dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. ***Fino al conseguimento della neutralità climatica*** gli Stati membri ***provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza e l'espansione degli impianti di produzione di progetti di infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, le stazioni di ricarica e gli impianti di produzione siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20240716)

Motivazione

The amendment clarifies and expands the scope of the overriding public interest presumption to reflect the full range of activities required for the energy transition, including refurbishment, modernisation, repowering and expansion of existing infrastructure. This ensures that not only new projects, but also the optimisation and upgrading of existing assets, can benefit from streamlined permitting. By explicitly covering electricity networks, gas and hydrogen infrastructure, CO_2 transport and storage, energy storage and recharging infrastructure, the amendment establishes a coherent and system-wide approach. This avoids regulatory fragmentation and ensures that all essential components of an integrated energy system are treated consistently. Furthermore, maintaining the presumption beyond the interim period, while allowing for a differentiated balancing of interests, strengthens legal certainty and provides a stable investment framework. It ensures that projects of strategic importance for decarbonisation, energy security and system integration can be effectively prioritised.

Emendamento 390
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) l'articolo 16 septies è così modificato:	***soppresso***
(a) le ultime due frasi sono soppresse;	
(b) è aggiunto il comma seguente:	
"Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.";	

Or. en

Emendamento 391
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la	***soppresso***

costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	

Or. en

Emendamento 392
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	***soppresso***

Emendamento 393
Annalisa Corrado

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale ***sulla base di*** criteri giuridici ***volti a garantire un'attuazione armonizzata***.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione***, il rinnovamento, la revisione della potenza, l'ibridazione*** e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica***, all'interno e all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili,*** siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale ***e stabiliscono procedure chiare e trasparenti, basate su*** criteri ***oggettivi e*** giuridici***, per definire e circoscrivere tale intervento ai casi in cui sia stato individuato un probabile impatto significativo sul patrimonio culturale, garantendo in tal modo un'applicazione coerente. Tale approccio garantisce il coinvolgimento delle autorità competenti in materia di beni culturali, in particolare nei casi in cui sia ragionevolmente prevedibile un impatto significativo sui beni culturali, evitando requisiti procedurali automatici e sproporzionati che ritardino inutilmente l'approvazione dei progetti e, ove possibile, prevenendo la***

duplicazione delle procedure di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 394
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri ***provvedono affinché***, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	Gli Stati membri ***nel rispetto della propria legislazione nazionale, possono stabilire che***, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri ***hanno la possibilità di limitare l'applicazione del principio dell'interesse pubblico prevalente a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche. Gli Stati membri*** possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Emendamento 395
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione ***e*** l'esercizio ***degli*** impianti di produzione ***di energia da fonti rinnovabili*** e la loro connessione alla rete***, la rete stessa, le infrastrutture*** di stoccaggio ***e le stazioni di ricarica*** siano considerati di interesse pubblico prevalente ***e,*** in ***tal caso, abbiano*** la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. ***Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata***.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione***,*** l'esercizio***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza e l'espansione dei progetti di infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, le stazioni di ricarica e gli*** impianti di produzione***, la produzione di molecole pulite (biogas e biometano, idrogeno a basse emissioni di carbonio e RFNBO, secondo la definizione della normativa europea in materia)*** e la loro connessione alla rete***, nonché gli impianti*** di stoccaggio ***e le condotte per l'idrogeno,*** siano considerati di interesse pubblico prevalente ***e finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza pubblica***. In ***tali casi a detti progetti è conferita*** la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 396
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. ***Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata***.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

The cultural heritage carve-out without defined criteria risks functioning as a general veto that local and national authorities can invoke to disapply the overriding public interest (OPI) presumption without meaningful scrutiny. This risk is not theoretical, documented patterns across multiple Member States confirm it. The deletion restores the full and uniform force of the OPI presumption across the EU. Critically, the overriding public interest presumption established in Article 16f is not absolute: it is a rebuttable presumption that can be disapplied where a permit-granting authority demonstrates, on the basis of the specific facts of the case, that a countervailing interest, including the protection of genuinely significant cultural heritage, outweighs the public interest in the renewable energy project. The clause is therefore redundant: genuine and documented heritage concerns can already prevail under the existing balancing test. What the carve-out actually does is lower the threshold for disapplying the presumption without case-specific justification, which undermines the very harmonisation the Directive seeks to achieve.

Emendamento 397
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione***, il rinnovamento, la revisione della potenza, l'ibridazione*** e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica***, all'interno e all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili,*** siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Emendamento 398
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri ***provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla*** rete***, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal***	Gli Stati membri ***possono presumere che i progetti di energia pulita sono di interesse pubblico prevalente se tali progetti contribuiscono manifestamente alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'accessibilità finanziaria dell'energia, alla stabilità della*** rete ***o alla riduzione dalle dipendenze***. Gli Stati membri possono***, in qualsiasi momento, restringere o*** escludere tale presunzione

caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere ***l'applicazione di*** tale presunzione ***ai fini della*** protezione ***del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata***.";	***per motivi di politica energetica nazionale, di gestione del territorio, di patrimonio, di*** protezione ***dei paesaggi, di accettazione pubblica, di difesa, di sicurezza pubblica, di stabilità della rete, di costo per i consumatori, o per qualsiasi altra considerazione legata all'interesse nazionale***.";

Or. fr

Emendamento 399
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente ***e,*** in ***tal caso, abbiano*** la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza e l'espansione*** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente***.*** In ***tali casi a detti progetti è conferita*** la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Motivazione

La ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza o l'espansione degli impianti esistenti dovrebbero ricevere la stessa priorità riservata ai nuovi impianti.

Emendamento 400
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa***, compreso l'ottenimento dei diritti di passaggio e l'espropriazione dei terreni necessari***, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Emendamento 401
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa***, compreso l'ottenimento dei diritti di passaggio e l'espropriazione dei terreni necessari***, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Emendamento 402
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e ***le*** stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente ***e***, in ***tal caso, abbiano*** la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e ***i gruppi di*** stazioni di ricarica ***e le loro connessioni alla rete*** siano considerati di interesse pubblico prevalente, in ***tali casi a detti progetti è conferita*** la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici

escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Motivazione

Gli ostacoli amministrativi e autorizzativi continuano a ritardare la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica in diversi Stati membri. In linea con la terminologia AFIR, i gruppi di stazioni di ricarica e le loro connessioni alla rete dovrebbero pertanto essere riconosciuti come di interesse pubblico prevalente, al fine di razionalizzare le autorizzazioni, ridurre i ritardi e fornire certezza giuridica ai promotori dei progetti.

Emendamento 403
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa***, i relativi potenziamenti e rinnovamenti***, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Motivazione

La presunzione di interesse pubblico prevalente dovrebbe applicarsi esplicitamente alle misure di sviluppo e rafforzamento della rete guidate dai gestori dei sistemi di distribuzione necessarie per l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. Il potenziamento della rete è una condizione necessaria per conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili; tali misure rivestono pertanto anche un interesse pubblico di primaria importanza.

Emendamento 404
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono ***escludere*** l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono***, in casi specifici e debitamente giustificati, limitare*** l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

Or. en

Emendamento 405
Andrea Wechsler, Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio ***degli*** impianti di ***produzione di energia da fonti rinnovabili e*** la loro connessione alla rete, la rete stessa***, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica*** siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. ***Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.***	Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio***, la ristrutturazione, l'ammodernamento, la revisione della potenza e l'espansione dei progetti di infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli*** impianti di ***stoccaggio dell'energia, le stazioni di ricarica e gli impianti di produzione,*** la loro connessione alla rete, la rete stessa siano considerati di interesse pubblico prevalente ***e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica*** e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies and broadens the scope of the overriding public interest presumption to cover the full range of energy infrastructure projects necessary for achieving climate neutrality, including refurbishment, modernisation, repowering and expansion. This reflects the systemic nature of the energy transition, where not only new generation but also the upgrading and integration of existing infrastructure are essential. By explicitly including electricity networks, gas and hydrogen infrastructure, CO_2 transport and storage, and energy storage, the amendment ensures a coherent and technology-neutral approach. This avoids fragmentation and guarantees that all critical enabling infrastructure can benefit from streamlined permitting conditions. The addition of public health and safety as an explicit objective strengthens the legal basis of the presumption and aligns it with fundamental public interests recognised under Union law. It enhances legal certainty in the balancing of interests and supports more consistent decision-making across Member States.

Emendamento 406
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino al conseguimento della neutralità climatica gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la loro connessione alla rete, la rete stessa, le infrastrutture di stoccaggio e le stazioni di ricarica siano considerati di interesse pubblico prevalente e, in tal caso, abbiano la priorità nella ponderazione degli interessi giuridici diversi da quelli di cui al primo comma. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione ai fini della protezione del patrimonio culturale sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 407
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Articolo 16 septies – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I progetti di infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, le stazioni di ricarica e gli impianti di produzione che contribuiscono alla transizione verso la neutralità climatica sono esenti dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/UE, agli articoli 1 e 5 della direttiva

2008/56/UE e direttiva 2004/35/UE, dalla direttiva 2025/2360/UE, dalla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2011/92/UE, dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE.

Or. en

Motivazione

The amendment exempts strategic energy infrastructure projects from parallel assessment obligations under Directive 2000/60/EU and Directive 2008/56/EU, as such projects generally do not adversely affect the status or quality of water bodies or marine environments in a manner requiring separate full assessments under those instruments. It further clarifies the non application of Directive 2004/35/EC and Directive 2025/2360/EU in order to avoid disproportionate liability and soil related compliance requirements for projects that are necessary for grid expansion, hydrogen transport, CO_2 infrastructure and energy storage deployment. In addition, the amendment removes duplicative environmental impact assessment and species protection procedures under Directive 2011/92/EU, Directive 92/43/EEC and Directive 2009/147/EC where projects are carried out within existing infrastructure corridors, sites or functionally connected areas and involve limited additional impacts. In practice, these parallel procedures frequently lead to substantial permitting delays despite the strategic importance of the projects and the limited additional environmental impact compared to existing infrastructure.

Emendamento 408
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) Nel caso di progetti di infrastrutture energetiche, tra cui le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, le stazioni di ricarica e gli impianti di produzione, l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo

1, del regolamento (UE) 2024/1991 si applica anche se non è stata effettuata alcuna valutazione ambientale strategica o se tali progetti non sono stati sottoposti a una valutazione di impatto ambientale.

Or. en

Motivazione

All grid infrastructure projects, including distribution networks, are essential for the effective integration of renewable energy sources and the functioning of the energy system as a whole. It is therefore necessary to ensure that exemptions are designed in a coherent and technology-neutral manner, allowing all relevant parts of the distribution grid to benefit across Member States. In practice, strategic environmental assessments and environmental impact assessments are not systematically required for distribution grid projects, given their typically limited and localised impacts. Making such assessments a general precondition for benefiting from exemptions would create unnecessary administrative barriers and undermine the objective of accelerating grid deployment. A proportionate approach is therefore required, ensuring that exemptions can be applied where environmental risks are low or already sufficiently addressed, while maintaining full compliance with Union environmental law.

Emendamento 409
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b ter (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) Gli Stati membri possono stabilire una data oltre la quale le nuove informazioni ambientali non saranno prese in considerazione dall'autorità competente ("data limite") nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di infrastrutture energetiche, tra cui le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, le stazioni di ricarica e gli impianti di produzione. Tale data limite è fissata non prima di trenta

giorni dalla chiusura delle consultazioni svolte a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Motivazione

The amendment allows Member States to introduce a clearly defined procedural cut off date after the completion of consultations under Articles 6 and 7 of Directive 2011/92/EU. In practice, permitting procedures for energy infrastructure projects are frequently delayed by the repeated submission of additional information at very late stages of the process, including after consultations have formally concluded. The measure therefore improves procedural predictability and ensures that competent authorities can complete environmental assessments and permitting decisions within a reasonable timeframe, while fully preserving the consultation and participation requirements established under Directive 2011/92/EU. At the same time, the amendment maintains legal certainty by ensuring that all relevant information is submitted within a transparent and foreseeable procedural framework.

Emendamento 410
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b quater (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quater) Qualora i progetti di infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti di stoccaggio dell'energia, le stazioni di ricarica e gli impianti di produzione, abbiano adottato misure di mitigazione adeguate e proporzionate, l'eventuale uccisione o perturbazione delle specie protette ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non è considerata intenzionale.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the application of species protection rules under Directive 92/43/EEC and Directive 2009/147/EC to strategic energy infrastructure projects where appropriate mitigation measures have been implemented. In practice, infrastructure projects such as electricity grids, hydrogen infrastructure or energy storage facilities may involve unavoidable incidental impacts on individual specimens despite the application of preventive measures. The clarification ensures that such incidental effects are not automatically qualified as deliberate killing or disturbance within the meaning of Union nature protection legislation where projects comply with proportionate mitigation requirements. This improves legal certainty for competent authorities and project developers while maintaining the substantive protection objectives of the Habitats and Birds Directives.

Emendamento 411
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b quinquies (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 septies – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quinquies) Non sono necessarie misure di attenuazione per conformarsi all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, a condizione che lo stato di conservazione della popolazione interessata non sia compromesso.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies that mitigation measures under Directive 2009/147/EC and Directive 92/43/EEC should only be required where they are necessary to avoid an adverse effect on the conservation status of the population concerned. In practice, energy infrastructure projects are frequently required to implement extensive mitigation obligations even in cases where no measurable impact at population level can be established. The clarification therefore aligns the application of species protection requirements more closely with the conservation objectives of Union nature legislation and ensures a more proportionate assessment framework for strategic energy infrastructure projects. This improves legal certainty and reduces unnecessary procedural complexity while maintaining the protection of affected species populations.

Emendamento 412
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) sono inseriti i seguenti articoli da 16 octies a 16 duodecies:	(9) sono inseriti i seguenti articoli da 16 octies a 16 duodecies:

Or. en

Emendamento 413
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***sono inseriti i seguenti articoli da*** 16 octies ***a 16 duodecies***:	(9) ***è inserito l'articolo*** 16 octies ***seguente***:

Or. en

Emendamento 414
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 octies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione ***ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE***	Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti e attuazione di misure di compensazione

Or. en

Motivazione

Consentire l'attuazione parallela delle misure di compensazione è essenziale per accelerare l'autorizzazione. Per garantire un impatto significativo, l'ambito di applicazione deve estendersi oltre i siti Natura 2000 per includere le specie di cui all'allegato IV e tutti i requisiti di compensazione nazionali.

Emendamento 415
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di ***impianti di produzione di energia rinnovabile, alla*** connessione ***di tali impianti*** alla rete, ***alla rete stessa e alle infrastrutture*** di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.	1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di ***infrastrutture energetiche comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, la*** connessione alla rete, ***le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti*** di stoccaggio ***dell'energia, i gruppi di stazioni di ricarica e gli impianti di produzione***, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati. ***Gli Stati membri possono includere nella propria legislazione nazionale disposizioni volte a limitare ulteriormente le valutazioni alternative.***

Or. en

Motivazione

The clarification of the assessment of alternative solutions through objective criteria, such as time and cost, is a necessary step towards improving procedural efficiency and legal certainty. In particular for onshore wind projects, this approach can significantly reduce unnecessary administrative burdens, including the need to assess alternatives in less suitable peripheral areas, thereby facilitating more timely project development. At the same time, further flexibility should be granted to Member States to limit the scope of alternative assessments where appropriate. Allowing such discretion would better reflect national planning frameworks and administrative practices, while avoiding disproportionate requirements that could delay projects without delivering meaningful environmental benefits.

Emendamento 416
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di ***impianti di produzione di energia rinnovabile, alla*** connessione ***di tali impianti*** alla rete, ***alla rete stessa e alle infrastrutture*** di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.	1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di ***infrastrutture energetiche comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete, la*** connessione alla rete, ***le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti*** di stoccaggio ***dell'energia, i gruppi di stazioni di ricarica e gli impianti di produzione***, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.

Or. en

Emendamento 417
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, alla connessione di tali impianti alla rete, alla rete stessa e alle infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.	1. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, alla connessione di tali impianti alla rete, alla rete stessa e alle infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità di energia rinnovabile, attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati. ***Le alternative ipotetiche, speculative o non attuabili non sono considerate soddisfacenti.***

Or. en

Emendamento 418
Niels Flemming Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e le infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.	2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e le infrastrutture di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della ***direttiva 92/43/CEE, nonché ai fini del rispetto di eventuali requisiti nazionali in materia di misure compensative adottate ai sensi della normativa ambientale dell'Unione, compresi gli obblighi relativi alle specie elencate nell'allegato IV della*** direttiva 92/43/CEE, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito ***o dello stato di conservazione favorevole delle specie in questione*** e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 ***o il conseguimento degli obiettivi di conservazione pertinenti previsti dalla normativa nazionale*** prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.

Or. en

Motivazione

Consentire l'attuazione parallela delle misure di compensazione è essenziale per accelerare l'autorizzazione. Per garantire un impatto significativo, l'ambito di applicazione deve estendersi oltre i siti Natura 2000 per includere le specie di cui all'allegato IV e tutti i requisiti di compensazione nazionali.

Emendamento 419
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di ***impianti di produzione di energia rinnovabile***, la connessione ***di tali impianti*** alla rete, ***la rete stessa e le infrastrutture*** di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.	2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di ***infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete***, la connessione alla rete, ***le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti*** di stoccaggio ***dell'energia, i gruppi di stazioni di ricarica e gli impianti di produzione***, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.

Or. en

Emendamento 420
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di ***impianti di produzione di energia rinnovabile***, la connessione ***di tali impianti*** alla rete, ***la rete stessa e le infrastrutture*** di stoccaggio, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, ***in casi giustificati e*** qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.	2. Nell'attuare misure di compensazione per i progetti di ***infrastrutture energetiche, comprese le reti elettriche, lo sviluppo della rete***, la connessione alla rete, ***le infrastrutture per il gas e l'idrogeno, le infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO_2, gli impianti*** di stoccaggio ***dell'energia, i gruppi di stazioni di ricarica e gli impianti di produzione***, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, gli Stati membri possono consentire che queste misure siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri consentono di adattare tali misure di compensazione nel tempo conformemente al principio di precauzione, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.

Or. en

Motivazione

The increased flexibility introduced by this provision is a positive step towards more efficient and adaptable permitting procedures. However, the inclusion of the term "in justified cases" introduces ambiguity, as it lacks a clear legal definition and may lead to divergent interpretations across Member States. Such open-ended wording risks undermining legal certainty for both competent authorities and project developers, potentially resulting in inconsistent application and increased litigation. Removing this qualifier would ensure a clearer and more predictable framework, thereby supporting effective and uniform implementation of the Directive.

Emendamento 421
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 422
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, ***comprese*** le ***autorizzazioni*** per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, le ***procedure*** per la connessione alla rete ***compresi i diritti di connessione o le approvazioni*** e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies that grid connection procedures, including the granting of connection rights or approvals, are an integral part of the permit-granting process for stand-alone energy storage projects. In practice, delays related to grid access constitute a major bottleneck and can significantly hinder the timely deployment of storage capacity. By aligning the terminology with the actual structure of administrative and technical processes, the amendment enhances legal certainty and avoids inconsistent interpretation across Member States. It ensures that all relevant procedural steps are covered in a coherent manner, without creating artificial distinctions between permits and essential enabling procedures.

Emendamento 423
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese le ***autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le*** valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese le valutazioni e le autorizzazioni ambientali***, ove richiesto, ad eccezione della procedura per la domanda di connessione alla rete***. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 424
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese le ***autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le*** valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese le valutazioni e le autorizzazioni ambientali***, ove richiesto, ad eccezione della procedura per la domanda di connessione alla rete***. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 425
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese ***le autorizzazioni*** per ***la*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, comprese ***la procedura*** per ***gli accordi di*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'emendamento proposto all'articolo 17.

Emendamento 426
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, ***comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete*** e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio autonomo, e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Offrire la connessione alla rete e stipulare un contratto di connessione alla rete è molto diverso, ad esempio, dalle autorizzazioni ambientali. La connessione alla rete è un contratto tra il gestore del sistema e il cliente della connessione.

Emendamento 427
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione ***delle autorizzazioni*** per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo ***applicabile a norma del medesimo paragrafo 1,*** di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 ***e*** in ***altre*** zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione ***della procedura*** per la ***domanda di*** connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale ***a norma del sopraccitato articolo 2, paragrafo 1***. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000***,*** in zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 428
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione delle ***autorizzazioni per la connessione*** alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi***, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno***, con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione delle ***connessioni*** alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, con una potenza installata totale pari o inferiore a ***300*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una

applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri ***limitano*** l'applicazione del presente comma ***nelle zone*** Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri ***possono limitare*** l'applicazione del presente comma ***nei siti*** Natura 2000 e in altre zone ***designate*** soggette a regimi nazionali di protezione ***per la conservazione della natura e della biodiversità*** e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Motivazione

The amendment improves legal clarity by replacing the reference to "grid connection permits" with "grid connections", reflecting the fact that grid connections are generally governed by contractual and technical procedures rather than administrative permitting processes. This alignment enhances legal accuracy and facilitates more consistent national implementation. Furthermore, maintaining Member State flexibility regarding the application of the exemption in Natura 2000 sites and other protected areas ensures a proportionate approach and preserves the possibility to apply appropriate environmental safeguards where necessary. Aligning the terminology on protected areas with other provisions of Directive (EU) 2018/2001, in particular Article 15e, also strengthens legal coherence and consistency across the Directive. In addition, streamlined and technology-neutral permitting conditions for all smaller storage installations are essential to accelerate the deployment of flexibility solutions needed for a decarbonised energy system, while avoiding disproportionate administrative burdens for low-risk projects.

Emendamento 429
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative ***superflue***, comprese quelle ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva

2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 430
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione ***delle autorizzazioni*** per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione ***dei contratti*** per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, esclusolo stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Motivazione

Coerentemente con gli emendamenti proposti all'articolo 17.

Emendamento 431
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione ***delle autorizzazioni*** per la connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, ***esclusolo*** stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo ***applicabile a norma del medesimo paragrafo 1,*** di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 ***e*** in ***altre*** zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, comprese quelle ambientali, ad eccezione ***della procedura*** per la ***domanda di*** connessione alla rete, per l'installazione di impianti di stoccaggio autonomi, ***tra cui lo*** stoccaggio dell'idrogeno, con una potenza installata totale pari o inferiore a ***200*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali impianti di stoccaggio è esentata dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale ***a norma del sopraccitato articolo 2, paragrafo 1***. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000***,*** in zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 432
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***autorizzazioni*** per la connessione alla rete ***e, ove richieste, le valutazioni ambientali***, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni comprese le ***valutazioni ambientali, ove richieste, ed esclusa la procedura*** per la ***domanda di*** connessione alla rete, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.

Or. en

Emendamento 433
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***autorizzazioni*** per la connessione alla rete ***e, ove richieste, le valutazioni ambientali***, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni comprese le ***valutazioni ambientali, ove richieste, ed esclusa la procedura*** per la ***domanda di*** connessione alla rete, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.

Or. en

Emendamento 434
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese ***le autorizzazioni*** per ***la*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese ***la procedura*** per ***gli accordi di*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a 100 kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.

Or. en

Motivazione

Coerentemente con gli emendamenti proposti all'articolo 17.

Emendamento 435
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***autorizzazioni per la connessione*** alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***connessioni*** alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per lo stoccaggio autonomo dell'energia

autonomo dell'energia diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a ***100*** kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.	diverso dallo stoccaggio dell'idrogeno con una potenza installata totale superiore a ***300*** kW. Tuttavia, nel caso dello stoccaggio di energia idroelettrica mediante pompaggio, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the terminology by replacing "grid connection permits" with "grid connections", thereby reflecting the practical reality that grid access is generally governed by technical and contractual arrangements rather than standalone administrative permits. This improves legal accuracy and reduces the risk of divergent interpretation across Member States. Furthermore, increasing the capacity threshold ensures a more proportionate application of accelerated timelines, focusing administrative efforts on projects of greater system relevance while avoiding unnecessary procedural pressure for smaller installations. This contributes to a more efficient allocation of administrative resources.

Emendamento 436
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Si presume che la pianificazione, la costruzione e la gestione dello stoccaggio autonomo dell'energia, escluso lo stoccaggio dell'idrogeno, necessario per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, contribuiscano a una riduzione a lungo termine delle emissioni di azoto e non occorre una valutazione delle emissioni di azoto nell'ambito di un'eventuale valutazione effettuata per conformarsi all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio autonomo dell'energia è necessario per la flessibilità del sistema e l'integrazione delle energie rinnovabili. Le emissioni temporanee di azoto nella fase di costruzione non dovrebbero ritardare i progetti che riducono la dipendenza dalla produzione di combustibili fossili e sostengono la riduzione delle emissioni a lungo termine.

Emendamento 437
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica	Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica***, i gruppi di stazioni di ricarica e la fornitura di energia elettrica da terra***

Or. en

Emendamento 438
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***le*** stazioni di ricarica	Procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***i gruppi di*** stazioni di ricarica

Or. en

Motivazione

La procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe applicarsi a livello di gruppo di stazioni di ricarica, dal momento che una o più stazioni di ricarica situate nello stesso sito condividono di norma un'unica connessione alla rete. Ciò allinea altresì la terminologia con il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Emendamento 439
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***le*** stazioni di ricarica	Procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***i gruppi di*** stazioni di ricarica

Or. en

Motivazione

The amendment aligns the terminology with the definitions established in Union law, in particular under Regulation (EU) 2023/1804 (AFIR), which refers to "recharging pools" rather than individual "recharging stations". This ensures consistency across the legislative framework and avoids fragmentation in interpretation and implementation. Using harmonised terminology enhances legal clarity for Member States, competent authorities and market participants, and facilitates coherent application of permitting rules across the Union. It also better reflects the operational reality, where recharging infrastructure is typically deployed and managed in clusters rather than as isolated units.

Emendamento 440
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende	***soppresso***

tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 441
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica***, i gruppi di stazioni di ricarica e la fornitura di energia elettrica da terra*** copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica***, dei gruppi di stazioni di ricarica e della fornitura di energia elettrica da terra*** comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della

competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 442
Annalisa Corrado

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le ***autorizzazioni relative alle infrastrutture elettriche necessarie per la connessione alla rete, le*** autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle

competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 443
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese ***le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste,*** le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le valutazioni e le autorizzazioni ambientali***, ove richieste, ed esclusa la procedura per la domanda di connessione alla rete***. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di

presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 444
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese ***le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste,*** le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese le valutazioni e le autorizzazioni ambientali***, ove richieste, ed esclusa la procedura per la domanda di connessione alla rete***. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 445
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese ***le autorizzazioni*** per ***la*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, comprese ***la procedura*** per ***un accordo di*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'emendamento proposto all'articolo 17.

Emendamento 446
Aura Salla

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, ***comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete*** e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per le stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio delle stazioni di ricarica, e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Offrire la connessione alla rete e stipulare un contratto di connessione alla rete è molto diverso, ad esempio, dalle autorizzazioni ambientali. La connessione alla rete è un contratto tra il gestore del sistema e il cliente della connessione.

Emendamento 447
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***le*** stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio ***delle*** stazioni di ricarica, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***i gruppi di*** stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio ***dei gruppi di*** stazioni di ricarica, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 448
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***le*** stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio ***delle*** stazioni di ricarica, comprese le ***autorizzazioni per la connessione*** alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per ***i gruppi di*** stazioni di ricarica copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative per la costruzione, la revisione di potenza e l'esercizio ***dei gruppi di*** stazioni di ricarica, comprese le ***connessioni*** alla rete e, ove richieste, le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

The amendment aligns the terminology with the definitions established in Union law, in particular under Regulation (EU) 2023/1804 (AFIR), which refers to "recharging pools" rather than individual "recharging stations". This ensures consistency across the legislative framework and avoids fragmentation in interpretation and implementation. Using harmonised terminology enhances legal clarity for Member States, competent authorities and market participants, and facilitates coherent application of permitting rules across the Union. It also better reflects the operational reality, where recharging infrastructure is typically deployed and managed in clusters rather than as isolated units.

Emendamento 449
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 450
Barry Andrews, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***150*** kW***, a condizione che l'infrastruttura di ricarica***

direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

supporti la ricarica intelligente e, ove tecnicamente fattibile, la ricarica bidirezionale. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 451
Annalisa Corrado

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica ***e le relative infrastrutture elettriche necessarie per la connessione alla rete*** con una potenza installata totale pari o inferiore a ***200*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare

il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 452
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***delle autorizzazioni*** per ***la*** connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata ***dall'obbligo***, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***della procedura*** per ***le domande di*** connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***200*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, ***dall'obbligo*** di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 453
Rudi Kennes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative ***superflue***, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 454
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***delle autorizzazioni*** per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione ***degli accordi*** per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***150*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma

presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Motivazione

Coerentemente con l'emendamento proposto al paragrafo 17.

Emendamento 455
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***150*** kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 456
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di ***gruppi di*** stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 457
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle ***autorizzazioni per la connessione*** alla rete, per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***100*** kW.	2. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle ***connessioni*** alla rete, per l'installazione di ***gruppi di*** stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a ***300*** kW. In deroga

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma ***nelle zone*** Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.	all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali ***gruppi di*** stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma ***nei siti*** Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the terminology by replacing "grid connection permits" with "grid connections", thereby better reflecting the practical and legal nature of connection procedures, which are typically not governed by standalone administrative permits. This improves legal clarity and ensures consistent interpretation across Member States. Raising the capacity threshold allows for a more proportionate application of simplified permitting rules, taking into account the limited environmental impact and standardised nature of smaller recharging installations. This reduces unnecessary administrative burdens and supports the faster deployment of charging infrastructure. At the same time, the amendment maintains appropriate safeguards by preserving the exclusion of Natura 2000 sites and other protected areas. It therefore ensures a balanced approach, combining procedural simplification with the continued protection of sensitive environments.

Emendamento 458
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri non richiedono autorizzazioni amministrative, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ad eccezione delle autorizzazioni per la connessione alla rete, per l'installazione di gruppi di stazioni di ricarica e della fornitura di energia elettrica da terra con una potenza installata totale pari o

	inferiore a 1 MW in strutture artificiali esistenti o future, come ad esempio le stazioni di servizio. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, l'installazione di tali stazioni è esentata dall'obbligo, laddove applicabile a norma del medesimo paragrafo 1, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale. Gli Stati membri limitano l'applicazione del presente comma nelle zone Natura 2000 e in altre zone soggette a regimi nazionali di protezione e nelle zone protette per tutelare il patrimonio culturale o storico.

Or. en

Emendamento 459
François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 1 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 460
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW. ***Qualora tali stazioni di ricarica siano installate sulla base di una dichiarazione di responsabilità, non possono essere soggette all'obbligo di autorizzazione amministrativa, al pari delle stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 100 kW.***

Or. en

Emendamento 461
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni***, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete*** e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW. ***Qualora tali stazioni di ricarica siano installate sulla base di una dichiarazione di responsabilità, non sono soggette all'obbligo di autorizzazione amministrativa, al pari delle stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a 200 kW.***

Or. en

Emendamento 462
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a ***100*** kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica***, i gruppi di stazioni di ricarica e la fornitura di energia elettrica da terra*** con una potenza installata totale superiore a ***150*** kW.

Or. en

Emendamento 463
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le*** valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni comprese le valutazioni ambientali***, ove richieste, ed esclusa la procedura per la domanda di connessione alla rete***, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.

Or. en

Emendamento 464

Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le*** valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni comprese le valutazioni ambientali***, ove richieste, ed esclusa la procedura per la domanda di connessione alla rete***, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.

Or. en

Emendamento 465
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, ***comprese le autorizzazioni*** per ***la*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a ***100*** kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, ***compreso il processo*** per ***gli accordi di*** connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a ***150*** kW.

Or. en

Motivazione

Coerentemente con gli emendamenti proposti all'articolo 17.

Emendamento 466
Barry Andrews, Brigitte van den Berg, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a ***100*** kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per le stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a ***150*** kW.

Or. en

Emendamento 467
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per ***le*** stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per ***i gruppi di*** stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a 100 kW.

Or. en

Emendamento 468
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***autorizzazioni per la connessione*** alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per ***le*** stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a ***100*** kW.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le ***connessioni*** alla rete e, ove richieste, le valutazioni ambientali, non durino più di sei mesi per ***i gruppi di*** stazioni di ricarica con una potenza installata totale superiore a ***300*** kW.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the terminology by replacing "grid connection permits" with "grid connections", thereby aligning the provision with the practical and legal reality of connection processes, which are typically not subject to standalone permitting procedures. This enhances legal precision and avoids inconsistent interpretation across Member States. Raising the capacity threshold ensures a more proportionate application of accelerated timelines, focusing on installations of greater relevance for the deployment of charging infrastructure. This allows administrative resources to be allocated more efficiently while avoiding unnecessary procedural constraints for smaller installations. Increasing the threshold from 100 to 300 kw is consistent with other suggested changes for a more proportionate application of simplified permitting rules.

Emendamento 469
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 nonies – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi fissi di stoccaggio in batterie siano autorizzati a svolgere contemporaneamente sia funzioni di mercato (ottimizzazione dell'autoconsumo, arbitraggio, energia di

bilanciamento) sia funzioni di rete (gestione della congestione, capacità di black start, criterio n-1) (multiuso). I gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione possono possedere o utilizzare i servizi di impianti di stoccaggio in batterie di terzi nell'ambito di servizi di sistema concordati contrattualmente, a condizione che ciò avvenga su base non discriminatoria e conformemente ai termini e alle condizioni pubblicati. I costi di tali servizi di sistema rientrano nei canoni di rete.

(La modifica si applica all'articolo 16 undecies proposto)

Or. en

Motivazione

I sistemi di stoccaggio possono svolgere simultaneamente funzioni connesse alla rete e al mercato. La rigorosa separazione normativa tra funzioni di rete e funzioni di mercato ha finora impedito questo duplice uso. L'esperienza pratica e gli studi dimostrano che gli scenari multiuso possono ridurre significativamente i costi complessivi dei progetti di stoccaggio. Considerare alla pari gli spostamenti energetici temporali e spaziali crea un quadro normativo coerente e consente di utilizzare lo stoccaggio come alternativa economicamente vantaggiosa all'espansione convenzionale della rete. In questo modo si integrano le energie rinnovabili e si riducono i costi.

Emendamento 470
Anna Stürgkh, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 decies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Si presume che la pianificazione, la costruzione e la gestione delle stazioni di ricarica contribuiscano a una riduzione a lungo termine delle emissioni di azoto e non occorre una valutazione delle emissioni di azoto nell'ambito di

	un'eventuale valutazione effettuata per conformarsi all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'infrastruttura di ricarica è indispensabile per l'elettrificazione dei trasporti. Le emissioni temporanee di azoto nella fase di costruzione non dovrebbero ritardare i progetti che consentono riduzioni durature delle emissioni dei trasporti e dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento 471
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16 undecies	***soppresso***

Or. en

Emendamento 472
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile	***soppresso***

Or. en

Emendamento 473

Andrea Wechsler, Norbert Lins, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile	Procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile***, i gruppi di stazioni di ricarica e la conversione degli impianti di biogas***

Or. en

Motivazione

The amendment extends the scope of the provision to explicitly include the hybridisation of recharging infrastructure, thereby reflecting the growing integration of energy generation, storage and consumption at local level. In practice, recharging pools are increasingly combined with renewable energy sources and storage solutions, requiring a coherent and adapted permitting framework. By clarifying that such hybrid configurations are covered, the amendment enhances legal certainty and avoids regulatory gaps that could otherwise delay the deployment of integrated energy solutions. It ensures that permitting procedures adequately reflect technological developments and system integration needs. This targeted adjustment supports the efficient rollout of flexible and decentralised energy systems, contributing to both the electrification of transport and the integration of renewable energy, while maintaining consistency within the overall permitting framework.

Emendamento 474
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione	***soppresso***

dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

Or. en

Emendamento 475
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.	1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile***, esistente o pienamente autorizzato,*** è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale. ***In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché il mantenimento dell'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile continuino a essere autorizzati.***

Or. en

Emendamento 476
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.	1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile***, esistente o pienamente autorizzato,*** è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

Or. en

Emendamento 477
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione	1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile***, esistente o pienamente autorizzato,*** è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il

dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

Or. en

Emendamento 478
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.	1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile ***o di gruppi di stazioni di ricarica*** è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

Or. en

Motivazione

I siti di ricarica ibridi, vale a dire le stazioni di ricarica combinate con lo stoccaggio in batterie dietro il contatore, dovrebbero essere chiaramente disciplinati. Tali siti possono ridurre la domanda di picco, allentare la pressione sulla rete e consentire una ricarica ultraveloce laddove la capacità della rete è limitata. La loro esclusione può creare incertezza

giuridica, rallentare gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica e compromettere il trattamento normativo semplificato destinato all'ibridazione.

Emendamento 479
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.	1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile ***o di gruppi di stazioni di ricarica*** è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

Or. en

Motivazione

The amendment extends the clarified assessment framework for hybridisation projects to recharging infrastructure, thereby ensuring consistency with the increasing integration of energy generation, storage and consumption. In practice, the addition of storage or other components to existing installations whether generation plants or recharging pools typically results in limited and predictable incremental impacts. By ensuring that environmental screening and assessment focus only on the additional impact compared to the original installation, the amendment avoids unnecessary duplication of procedures and reduces administrative burden. This is in line with the principle of proportionality and supports more efficient permitting processes. The clarification enhances legal certainty and ensures a coherent application of the rules across different types of hybrid projects, thereby facilitating the deployment of integrated energy solutions without lowering environmental protection standards.

Emendamento 480
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia ***rinnovabile*** è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.	1. Se l'ibridazione di un impianto di produzione di energia***, esistente o autorizzato,*** è soggetta alla procedura di esame ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 4, o è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivante dall'aggiunta rispetto al progetto originale.

Or. en

Emendamento 481
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile possano ancora verificarsi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 482
Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile possano ancora verificarsi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 483
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile possano ancora verificarsi.	2. In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile ***o gruppi di stazioni di ricarica***, gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile ***o gruppi di stazioni di ricarica*** possano ancora verificarsi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende l'ambito di applicazione della disposizione per includervi le infrastrutture di ricarica, rispecchiando la crescente convergenza dei sistemi energetici e di trasporto. Nella pratica, i gruppi di stazioni di ricarica stanno diventando parte integrante

del sistema energetico e dovrebbero essere trattati in modo coerente con gli impianti di energia rinnovabile. Chiarendo che sia l'esercizio dell'attività che l'ibridazione rimangono possibili in caso di modifiche alla destinazione d'uso del terreno, l'emendamento rafforza la certezza del diritto e tutela gli investimenti esistenti. Ciò è particolarmente importante per le infrastrutture con lunghi cicli di vita, in cui i cambiamenti nello stato di pianificazione potrebbero altrimenti creare ostacoli inutili. Il chiarimento garantisce un quadro coerente e adeguato alle esigenze future, sostenendo l'uso e l'ottimizzazione continui dei siti esistenti nel rispetto delle competenze di pianificazione degli Stati membri. In tal modo facilita l'integrazione del sistema e l'efficiente diffusione delle energie rinnovabili e delle infrastrutture di ricarica.

Emendamento 484
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile possano ancora verificarsi.	2. In caso di modifica dello status dei terreni su cui sono installati progetti in materia di energia rinnovabile ***o gruppi di stazioni di ricarica***, gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio e l'ibridazione di tali impianti di energia rinnovabile possano ancora verificarsi.

Or. en

Emendamento 485
Andrea Wechsler, Norbert Lins, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 undecies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai progetti che comportano l'adeguamento degli impianti di biogas esistenti per la produzione di biometano o

l'integrazione degli impianti di produzione di biometano nei siti di biogas esistenti, anche qualora tali progetti comportino un aumento della capacità installata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli impianti di biogas esistenti adattati per la produzione di biometano dovrebbero beneficiare dello stesso quadro procedurale semplificato dei progetti comparabili di cui all'articolo 16 undecies. Ciò facilita la diffusione efficiente dei progetti relativi al biometano, garantendo nel contempo che i pertinenti requisiti ambientali continuino ad applicarsi agli elementi modificati dell'impianto.

Emendamento 486
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) 3 ter nuovo
	Qualora i gestori delle reti di trasmissione o di distribuzione siano proprietari di sistemi di stoccaggio in batterie, essi devono mettere a disposizione le relative capacità per le funzioni di mercato su base non discriminatoria; i proventi derivanti da tale operazione sono utilizzati principalmente per ridurre le tariffe di rete.
	(La modifica si applica all'articolo 16 undecies proposto)

Or. en

Motivazione

I sistemi di stoccaggio possono svolgere simultaneamente funzioni connesse alla rete e al mercato. La rigorosa separazione normativa tra funzioni di rete e funzioni di mercato ha finora impedito questo duplice uso. L'esperienza pratica e gli studi dimostrano che gli scenari multiuso possono ridurre significativamente i costi complessivi dei progetti di stoccaggio.

Considerare alla pari gli spostamenti energetici temporali e spaziali crea un quadro normativo coerente e consente di utilizzare lo stoccaggio come alternativa economicamente vantaggiosa all'espansione convenzionale della rete. In questo modo si integrano le energie rinnovabili e si riducono i costi.

Emendamento 487
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) 3 quater nuovo
	Ai fini normativi, lo spostamento temporale dell'energia elettrica o chimica immagazzinata, o dell'energia prodotta tramite applicazioni di conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) mediante stoccaggio in batterie, è trattato in modo analogo allo spostamento spaziale dell'energia elettrica tramite le infrastrutture di trasmissione. I gestori di rete sono tenuti a valutare sistematicamente il potenziale dello stoccaggio ai fini dei servizi di rete per la sicurezza n-1 e come potenziatore della rete, e a riportarlo nel piano di sviluppo della rete.
	(La modifica si applica all'articolo 16 undecies proposto)

Or. en

Motivazione

I sistemi di stoccaggio possono svolgere simultaneamente funzioni connesse alla rete e al mercato. La rigorosa separazione normativa tra funzioni di rete e funzioni di mercato ha finora impedito questo duplice uso. L'esperienza pratica e gli studi dimostrano che gli scenari multiuso possono ridurre significativamente i costi complessivi dei progetti di stoccaggio. Considerare alla pari gli spostamenti energetici temporali e spaziali crea un quadro normativo coerente e consente di utilizzare lo stoccaggio come alternativa economicamente vantaggiosa all'espansione convenzionale della rete. In questo modo si integrano le energie rinnovabili e si riducono i costi.

Emendamento 488
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Articolo 16 duodecies (nuovo)
	(1) Entro il 31 dicembre 2027, tutti gli Stati membri introducono norme vincolanti in materia di condivisione della rete ("cable pooling") che consentano il collegamento di più impianti di generazione e di stoccaggio tramite un unico punto di connessione alla rete.
	(2) I diritti di connessione alla rete esistenti per l'immissione in rete che non sono utilizzati in modo ottimale, con meno di 3 000 ore a pieno carico, sono soggetti a un termine. I diritti di connessione inutilizzati scadono dopo un periodo che deve essere determinato dalle autorità di regolamentazione competenti, ma non oltre cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione.
	(3) Gli Stati membri promuovono e agevolano gli impianti combinati che comprendono il fotovoltaico, l'energia eolica e lo stoccaggio in batterie in un unico punto di connessione alla rete. Tali impianti combinati possono essere integrati da reti di riscaldamento (power-to-heat) ed elettrolizzatori. Le autorità competenti provvedono affinché a tali impianti combinati si applichino procedure di autorizzazione semplificate e consolidate.
	(nuovo articolo)

Or. en

Motivazione

Il messa in comune dei cavi ("cable pooling") consente un uso più efficiente della rete utilizzando i profili di generazione complementari dell'energia eolica e solare, nonché la capacità di stoccaggio in batterie, per garantire un carico più uniforme nel punto di connessione. Ciò riduce la congestione della rete e riduce i costi di connessione. Il limite di tempo per i diritti di connessione inutilizzati elimina un ostacolo significativo agli investimenti, in quanto la capacità di connessione è bloccata da progetti inattivi in molti Stati membri.

Emendamento 489
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Articolo 16 terdecies (nuovo)
	Entro [6 mesi dall'entrata in vigore] gli Stati membri provvedono affinché i gestori della rete di trasmissione e distribuzione rendano disponibili online mappe della capacità di hosting della rete accessibili al pubblico. Tali mappe della capacità di hosting della rete coprono tutti i livelli di tensione e sono regolarmente aggiornate, con una frequenza minima di ogni sei mesi. Le mappe riflettono lo stato effettivo della rete e indicano lo sviluppo della pianificazione della rete. Tale obbligo lascia impregiudicate le altre misure eventualmente già adottate dagli Stati membri per conseguire gli stessi obiettivi.

Or. en

Emendamento 490
Jens Geier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Articolo 16 quaterdecies (nuovo)
	1. I progetti di rete sono esenti dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/UE. Le seguenti zone sono esentate dalla prima frase nella misura necessaria alla protezione dell'acqua utilizzata per la produzione di acqua potabile o di acqua minerale:
	(a) corpi idrici situati in zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
	(b) corpi idrici nei bacini idrografici dei punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184 e
	(c) corpi idrici destinati all'estrazione di acque minerali naturali ai sensi della direttiva 2009/54/CE.
	2. I progetti di rete sono esenti dai requisiti previsti dalla direttiva 2025/2360/UE.
	3. Gli articoli 1 e 5 della direttiva 2008/56/UE non impongono requisiti relativi alle procedure di autorizzazione per le reti o i parchi eolici offshore; di conseguenza, non è necessario presentare documenti a tal fine.
	(nuovo articolo)

Or. en

Motivazione

L'articolo 16 terdecies nuovo introduce le seguenti tre nuove proposte: 1. un'esenzione dalla direttiva quadro sulle acque (WFD) per i progetti di rete, 2. un'esenzione dalla direttiva sul monitoraggio del suolo (SMD) per i progetti di rete e 3. significative semplificazioni procedurali per quanto riguarda la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD).

Emendamento 491
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure di rilascio delle ***autorizzazioni per la*** connessione alla rete	Procedure di rilascio delle ***domande di*** connessione alla rete

Or. en

Emendamento 492
Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure di rilascio ***delle autorizzazioni*** per la connessione alla rete	Procedure di rilascio ***degli accordi*** per la connessione alla rete

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento. Un gestore del sistema non può rilasciare un'autorizzazione (amministrativa).

Emendamento 493
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

Procedure ***di rilascio delle autorizzazioni per la connessione*** alla rete	Procedure ***per le connessioni*** alla rete

Or. en

Motivazione

The amendment corrects the terminology by replacing "grid connection permits" with "grid connections", thereby aligning the provision with the legal and practical reality that grid access is typically governed by contractual and technical arrangements rather than distinct administrative permitting procedures. This clarification enhances legal certainty and avoids inconsistencies in interpretation and implementation across Member States, particularly in light of differing national regulatory frameworks for grid access. It also prevents potential conflicts between administrative law concepts and established practices in energy system operation.

Emendamento 494
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete non superino:	1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete ***non superino scadenze adeguate da stabilire in anticipo per ciascuna categoria di progetto***:

Or. en

Emendamento 495
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete non superino:	1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete***, qualora sia stata presentata una domanda completa,*** non superino:

Or. en

Emendamento 496
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete non superino***:***	1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle autorizzazioni per la connessione alla rete non superino ***tre mesi.***

Or. en

Emendamento 497
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle ***autorizzazioni per la*** connessione alla rete non superino:	1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle ***domande di*** connessione alla rete non superino:

Or. en

Emendamento 498

Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Andreas Glück, Barry Andrews, Christophe Grudler, Sigrid Friis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative ***alle autorizzazioni*** per la connessione alla rete non superino:	1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative ***agli accordi*** per la connessione alla rete non superino:

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento. Un gestore del sistema non può rilasciare un'autorizzazione (amministrativa).

Emendamento 499
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle ***autorizzazioni per la connessione*** alla rete non superino:	1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure relative alle ***connessioni*** alla rete non superino:

Or. en

Motivazione

The amendment replaces the term "grid connection permit" with "grid connections" in order to reflect the legal and operational reality that grid access is generally not subject to a single administrative permit but is governed by a combination of technical procedures and contractual arrangements. This clarification avoids a misleading characterisation of grid connection processes and ensures consistency with national regulatory frameworks, where

system operators play a central role. It thereby reduces the risk of divergent interpretation and legal uncertainty across Member States.

Emendamento 500
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un mese per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 501
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un mese per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 502
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***un mese*** per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e ***le*** stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2***;***	(a) ***tre mesi*** per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e ***i gruppi di*** stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2***, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.***

Or. en

Motivazione

The amendment introduces more realistic and differentiated timelines for permit-granting procedures, taking into account the increasing technical complexity and scale of projects, in particular in the case of repowering and hybridisation. Experience shows that overly short deadlines risk being systematically exceeded or extended, thereby undermining legal certainty and the credibility of the framework. By extending the standard deadline while allowing for justified exceptions in cases of safety concerns, technical incompatibilities or significant capacity increases, the amendment ensures a more proportionate and implementable approach. This enables competent authorities to carry out necessary assessments properly without creating undue delays. At the same time, the amendment maintains the objective of accelerated deployment by providing clear timelines and limiting extensions to well-defined circumstances. It therefore strikes a balanced approach between procedural efficiency, system security and legal robustness.

Emendamento 503
Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***un mese*** per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2;	(a) per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2***, il gestore del sistema competente indica il tempo necessario per la valutazione di un progetto entro un mese dalla ricezione della domanda completa. La durata massima complessiva della procedura di rilascio dell'autorizzazione per la connessione alla rete non deve superare i 4 mesi***;

Or. en

Emendamento 504
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***un mese*** per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2;	(a) ***sei mesi*** per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e le stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2***, a meno***

	che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, sia necessario più tempo per effettuare la valutazione;

Or. en

Emendamento 505
Sigrid Friis, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un mese per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e ***le*** stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2;	(a) un mese per le apparecchiature per l'energia solare e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, gli impianti di stoccaggio dell'energia autonomi di cui all'articolo 16 nonies, paragrafo 2, e ***i gruppi di*** stazioni di ricarica di cui all'articolo 16 decies, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 506
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tre mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della	***soppresso***

potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.

Or. en

Emendamento 507
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tre mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies***,** ***paragrafo 1***, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.	(b) tre mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione. ***Ciò non pregiudica il regolamento (UE) 2016/631 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete, né il regolamento (UE) 2016/1388 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda. Ogni progetto deve essere dichiarato ai gestori dei sistemi.*** ***I termini stabiliti nel presente paragrafo***

	non si applicano agli Stati membri che abbiano già fissato termini equivalenti o più rigorosi applicabili alle stesse tecnologie, anche qualora tali termini siano espressi utilizzando unità di misura diverse, a condizione che tali disposizioni nazionali garantiscano un livello equivalente o superiore di efficienza e certezza del diritto.

Or. en

Emendamento 508
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Francesco Torselli, Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani, Carlo Ciccioli, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) tre mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.	(b) tre mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione. ***I termini di cui al presente paragrafo non si applicano agli Stati membri che abbiano già fissato termini applicabili alle stesse tecnologie, anche se espressi in diverse unità di misura.***

Or. en

Emendamento 509

Bruno Tobback

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***tre mesi*** per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, ***a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti*** del sistema ***o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione***.	(b) per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, ***il gestore*** del sistema ***competente dovrà indicare il tempo necessario per la valutazione di un progetto entro un termine massimo di 2 mesi dal ricevimento della domanda completa***. ***La durata massima complessiva della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la connessione alla rete non deve superare i 6 mesi;***

Or. en

Emendamento 510
Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***tre*** mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi giustificati di	(b) ***quattro*** mesi per l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare e degli impianti stoccaggio dell'energia co-ubicati di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 1, e per la revisione della potenza o l'ibridazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti di cui agli articoli 16 quater e 16 undecies, a meno che non sussistano problemi

sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.	giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema o, a causa dell'entità dell'aumento di capacità, non sia necessario più tempo per effettuare la valutazione.

Or. en

Emendamento 511
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) I termini di cui sopra non si applicano nei casi in cui debbano essere adottate ulteriori misure procedurali nella procedura per una domanda di connessione alla rete. Tra le ragioni oggettive figurano i casi in cui l'approvazione della domanda di connessione per mancanza di risposta inciderebbe negativamente sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.

Or. en

Emendamento 512
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) sei mesi per gli impianti di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, e nove

mesi per i progetti di energia rinnovabile offshore nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili; nove mesi per gli impianti di cui all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e un anno per i progetti di energia eolica offshore al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 513
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro i termini stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema ***compie*** una delle ***azioni*** seguenti:	2. Entro i termini stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema ***offre*** una delle ***opzioni*** seguenti***, a condizione che il gestore del sistema disponga di informazioni sufficienti da altri gestori dei sistemi pertinenti sulla capacità disponibile nel proprio punto di connessione, indipendentemente dal relativo utilizzo***:

Or. en

Emendamento 514
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Entro i termini stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema ***compie*** una delle ***azioni*** seguenti:	2. Entro i termini stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema ***offre*** una delle ***opzioni*** seguenti***, a condizione che il gestore del sistema disponga di informazioni sufficienti da altri gestori dei sistemi pertinenti sulla capacità disponibile nel proprio punto di connessione, indipendentemente dal relativo utilizzo***:

Or. en

Emendamento 515
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***i termini stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 16 ter, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo***, il gestore del sistema compie una delle azioni seguenti:	2. Entro ***il termine stabilito***, il gestore del sistema compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 516
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro i termini stabiliti	2. Entro i termini stabiliti

all'articolo 16 ***bis***, paragrafo ***1***, all'articolo 16 ***ter***, paragrafo ***1***, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema compie una delle azioni seguenti:	all'articolo 16 ***nonies***, paragrafo ***3***, all'articolo 16 ***decies***, paragrafo ***3***, e al paragrafo 1 del presente articolo, il gestore del sistema compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Motivazione

In addition to strict timelines for small renewable installations, storage, recharging stations and solar on artificial structures, the amendments introduces strict response timelines for system operators for other renewable installations inside and outside renewable acceleration areas, recharging pools and shore-side electricity. Response timelines of system operators are often disproportionately long, speeding up this part of the project is essential for the acceleration of the energy transition. The amendment also tasks the system operator to digitalise the portion of the grid where full connection cannot be granted. The absence of digitalisation and the resulting lack of real time data leads to underutilisation and non-optimal use of existing infrastructure. Digitalisation of grids is therefore necessary, in particular those parts of the grid where grid capacity is scarce. Where full connection to the grid cannot be granted, the amendment also tasks the system operator to present three simultaneous options to the developers instead of offering a flexible connection agreement first. This gives developers the choice of the most favourable option for them. Finally, the amendment introduces a right to grid extension for renewables, storage, recharging stations, recharging pools or shore-side electricity, because of their importance for the energy transition and an increased electrification rate.

Emendamento 517
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;	(a) qualora la capacità ***della rete*** sia sufficiente ***e la domanda di connessione sia conforme alle norme tecniche dell'Unione applicabili in materia di compatibilità elettromagnetica, armoniche e sicurezza elettrica*** e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, ***il gestore del sistema*** accetta la connessione

alla rete richiesta e la concede;

Or. en

Motivazione

In addition to strict timelines for small renewable installations, storage, recharging stations and solar on artificial structures, the amendments introduces strict response timelines for system operators for other renewable installations inside and outside renewable acceleration areas, recharging pools and shore-side electricity. Response timelines of system operators are often disproportionately long, speeding up this part of the project is essential for the acceleration of the energy transition. The amendment also tasks the system operator to digitalise the portion of the grid where full connection cannot be granted. The absence of digitalisation and the resulting lack of real time data leads to underutilisation and non-optimal use of existing infrastructure. Digitalisation of grids is therefore necessary, in particular those parts of the grid where grid capacity is scarce. Where full connection to the grid cannot be granted, the amendment also tasks the system operator to present three simultaneous options to the developers instead of offering a flexible connection agreement first. This gives developers the choice of the most favourable option for them. Finally, the amendment introduces a right to grid extension for renewables, storage, recharging stations, recharging pools or shore-side electricity, because of their importance for the energy transition and an increased electrification rate.

Emendamento 518
Sarah Knafo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità ***e*** la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete ***richiesta*** e la concede;	(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità**,** la sicurezza e ***l'adeguatezza della rete, comprese la stabilità di frequenza, il sostegno della tensione e la disponibilità dei servizi di sistema***, accetta la ***domanda di*** connessione alla rete e la concede;

Or. en

Emendamento 519

Ondřej Krutílek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;	(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede***, salvo diverso accordo tra le parti***;

Or. en

Emendamento 520
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;	(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non incida sulla stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede***, salvo diverso accordo tra le parti***;

Or. en

Emendamento 521
András Gyürk, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non ***incida sulla*** stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;	(a) qualora la capacità ***della rete*** sia sufficiente e la connessione richiesta non ***metta in pericolo la*** stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, ***il gestore del sistema*** accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;

Or. en

Emendamento 522
Virgil-Daniel Popescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non ***incida sulla*** stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;	(a) qualora la capacità ***della rete*** sia sufficiente e la connessione richiesta non ***metta in pericolo la*** stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, ***il gestore del sistema*** accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;

Or. en

Emendamento 523
Andrea Wechsler, Eva Maydell, Hildegard Bentele

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non ***incida sulla*** stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;	(a) qualora la capacità sia sufficiente e la connessione richiesta non ***metta in pericolo la*** stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, accetta la connessione alla rete richiesta e la concede;

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the threshold for accepting grid connection requests by replacing the ambiguous notion of "affect" with the more precise criterion of "endanger" grid stability, reliability and safety. This ensures that only material risks to the operation of the electricity system justify refusal or delay of a connection. The revised wording enhances legal certainty and prevents overly restrictive interpretations that could unnecessarily hinder grid access. It provides clearer guidance to system operators and competent authorities, while maintaining the necessary safeguards for secure system operation. By striking a more proportionate balance between facilitating connections and ensuring system integrity, the amendment supports the timely integration of renewable energy and related infrastructure without compromising technical standards.